13.

EPILOGO

DELLE DISCUSSIONI, E DELLE REPLICHE

DELL'AVV. GIUSEPPE PANATTONI

NELLE DUE CAUSE

DI PRETESA LESA MAESTÀ

ISTRUITE NEI TRIBUNALI DI FIRENZE, E DI PISTOIA.

Questioni generali
Difesa speciale di Antonio Petracchi, di Ferdinando Piccini e del Dott. Giuseppe Agostini.

FIRENZE
TIPOGRAFIA NAZIONALE ITALIANA
—
1853.

AVANTI LA R. CORTE CRIMINALE DI FIRENZE

CENNI PRELIMINARI

La *Gazzetta dei Tribunali* ha già pubblicato nei Numeri 92—93 il mio discorso, col quale nel dì 16 marzo del corrente 1853 furono aperte le discussioni in questo Giudizio straordinario e solenne.

Allora mi detti cura di svolgere oralmente le questioni preliminari e le generali; rilasciando ogni ulteriore dimostrazione alla cura dei Colleghi, ed alle mie consecutive Difese.

Non potendo innanzi la deliberazione dei Giudici esser pubblicato dalla *Gazzetta* il seguito di codeste mie discussioni: mi trovo costretto a riassumerne brevemente la sostanza, giacchè i disastri sofferti dai miei clienti non permessero ai medesimi di supplire alla respettiva difesa facendo stampare adeguate *Memorie.* Così almeno la Corte Regia, avanti la quale io perorai, avrà sott'occhio nel momento decisivo la serie di quei punti precipui su i quali andò svolgendosi il mio ragionamento.

L'apparato della Udienza pubblica esigeva forme oratorie, ma qui giova venire alle strette. E se allora mi occorreva di conciliarmi attenzione; intendo adesso a liquidare le ragioni, e confido di ricavarne buon conto.

Dopo la mia prolusione sulle Difese generali, fu assunta mano a mano dagli egregi Colleghi miei la discussione della Causa istruita nel Tribunale di Firenze, contro il già *Capo del Potere Esecutivo* Francesco Domenico Guerrazzi, e gli altri membri del cessato *Governo Provvisorio,* e contro i *Ministri* ed i varii supposti *correi* di Lesa Maestà.

Fra questi l'Accusa credè poter comprendere il popolano e negoziante *Antonio Petracchi* Maggiore della Guardia Civica, conosciuto col vezzeggiativo di *Giannettino:* il quale fu *ben visto* finchè gli durò prospera la ventura, e potè usare di essa in giovamento di molti; ma, nelle attuali peripezie, sembra divenuto quasi peregrino in Livorno sua patria.

La imputazione data al Petracchi nel Processo fiorentino limitavasi al fatto di avere obbedito, eseguendo la spedizione di Portoferraio ordinata in nome del Governo Provvisorio dal Governatore di Livorno la sera del dì 8 febbraio 1849. Quindi la difesa del Petracchi in questa parte, avrebbe dovuto rannodarsi a quella del signor Guerrazzi.

Ma il Petracchi era considerato uno dei protagonisti nel Processo pistoiese. Sicchè per non prendere spezzatamente la parola, aspettai che i Condifensori percorressero tutto il campo della Causa; e finalmente nel dì 26 aprile discussi la predetta im-

putazione, rigettando gli altri addebiti che l'Accusa avevavi aggiunti nelle sue *Conclusioni;* e chiusi la discussione sul Processo fiorentino, riassumendone le questioni che mi sembravano più vitali.

Nel successivo dì 27 procedei ad aprire la discussione sul Processo pistoiese. E difendendo principalmente il Petracchi, ebbi a svolgere le dispute che più o meno influivano anche sulla sorte dei Coaccusati.

La difesa del Piccini rimaneva compresa, come un frammento episodico, entro quella del Petracchi.

E poco mi occorse dire pel dottor Agostini, che la Camera dell' Accuse aveva ritenuto in sofferenza col suo Decreto dei 7 gennaio 1851, malgradochè fino d'allora il Pubblico Ministero avesse in questa parte aderito alle istanze defensionali.

L'Accusa replicò alle difese, insistendo nel sinistro preconcetto delle sue Conclusioni. — Sul Processo pistoiese la prima Requisitoria era entrata nel periodo di circa due mezze ore; le repliche invece occuparono due Udienze.

Ciò mi costrinse a rispondere qualcosa al Regio Procurator Generale sul Processo fiorentino; ed a ribattere le principali insistenze del suo Sostituto sul Processo di Pistoia. Avrei potuto fornire codesto mio debito nella Udienza del 10 maggio corrente: ma interrotto, per incomodi sopraggiunti al signor Guerrazzi, dovei occupare in parte anche la Udienza del dì 17.

Narrando tutto questo andamento delle mie discussioni, primieramente ho avuto in animo di ricondurre la Regia Corte su quei ricordi, che spero abbia opportunamente raccolti quante volte mi occorse trattare le varie parti di questo grandioso Giudizio: e secondariamente ho mirato a far comprendere la necessità, e lo scopo dell' Epilogo attuale. — Ed invero non pochi furono gli articoli di fatto e di gius, che doverono riprodursi in vario aspetto, secondo le diverse fasi della discussione e delle repliche.

Ora invece tutte codeste trattazioni vengono a fondersi in un solo e succinto prospetto.

Quelle più larghe dimostrazioni, che ad opportunità di difesa furono fatte anche dai Colleghi miei su varie questioni attenenti al piano generale, serviranno di corredo e conforto al mio tema; ed io fin d'ora intendo e spero, che la Corte Regia deva estendere ai miei Clienti tuttociò che potrebbe contribuire alla loro salvezza, o ad una più larga indulgenza.

Bensì è stato deliberato dall' intero collegio della Difesa, che siano compilate e proposte alla Corte decidente due Scritture collettive; facendo istanza formale, perchè tanto nel Processo fiorentino, quanto nel pistoiese, vengano risoluti col massimo favore e pienezza tutti i fondamenti delle difese comuni e delle particolari. — E quì appunto inserirò la sostanza di quello che, dopo di esser servito come traccia delle mie discussioni, viene da me conferito nella compilazione delle predette *Scritture* collettive.

La partizione di quest'*Epilogo* è naturalmente la seguente;

1° Deduzioni pertinenti alla difesa generale.

2° Difesa speciale del Petracchi nel Processo fiorentino.

3° Appuramento dei fatti comuni e particolari nel Processo pistoiese.

4° Questioni perentorie sul medesimo.

La *ipotesi* delle circostanze scusanti il reato, o eliminanti una pena ulteriore,

avrebbe potuto formare la parte estrema di questo lavoro. Ma poichè nelle mie discussioni ne parlai come di ultimo argomento per la difesa generale; così manterrò l'ordine istesso, ritenendo che questo subalterno rimedio sia applicabile egualmente agl'Imputati di entrambi i Processi.

SEZIONE PRIMA. — *Deduzioni relative alla Difesa Generale.*

Siccome mi fu dato proporre alla Corte Regia un piano di Difesa comune: così nel chiudere, con la difesa di Antonio Petracchi, la discussione del Processo fiorentino, non solo mi occorse di trattare alcuna delle tesi giuridiche, nelle quali aveva interesse diretto il mio Cliente; ma fu pure mio debito di riassumere le questioni più decisive, che i Colleghi miei avevano largamente discusse. Ebbi anzi ad avvertire, che avendo preteso l'Accusa di estendere anche al Processo pistoiese il titolo della *Lesa Maestà*, ed essendosi creduto che una *connessità* potesse verificarsi fra quello e il Processo fiorentino; ne deriva che le questioni sulla *indole del Giudizio* e sul *titolo del delitto* spieghino in ambedue le Cause la medesima influenza.

Quindi andrò raccogliendo nella prima parte di questo *Epilogo* gli argomenti generali e comuni delle varie mie discussioni. — Essi versano 1° sulla indole del Giudizio; — 2° sul titolo del delitto; — 3° sul fatto in genere; — 4° sulle circostanze che in ogni più trista ipotesi starebbero ad attenuare il delitto e la pena.

Bensì devo avvertire, che sul *titolo del delitto* tornai, e tornerò, proponendo questioni *diverse*, quando parlerò del Processo pistoiese.

I. Sulla indole del Giudizio.

Quando mai le mutate istituzioni dello Stato toscano abbiano tolto all'ex-ministro Guerrazzi, e con lui anche agli altri coaccusati, il diritto di farsi giudicare dal Senato; ciò non spoglia il presente Giudizio della *indole politica* che rivestì per le sue origini; e quindi

1° Esso non potrà risolversi come un Giudizio *ordinario e comune;* ma dovrà essere esaminato e risoluto con tutte le larghezze politiche, come sotto lo Statuto costituzionale, e davanti il Senato.

2° Perciò il criterio delle prove, la valutazione dei fatti, le regole di diritto e la importanza delle scuse, non si possono angustiare col rigore dei Processi ordinarii; ma deve la Regia Corte portarvi, oltre alla temperanza e alle salvaguardie che accompagnano il giudizio dei Magistrati, anche l'ampiezza ed i *favori e le scuse della giustizia politica*, come se la Causa fosse decisa sotto le forme, e con le regole del diritto *costituzionale.*

Inoltre il presente Giudizio nemmeno procede nel *caso semplice*, e nei sistemi ordinarii; ma esso forma eccezione a un Regio Editto di generale amnistia, che abolì assolutamente e per modo di regola *la imputazione di Lesa Maestà vera e propria;* completando gli effetti dell'altro Editto de' 26 luglio 1848, che aveva tolta alla giurisdizione ordinaria tutte le imputazioni referibili al *secondo capo* della Lesa Maestà, e le *defezioni politiche* di specie inferiore.

E siccome l'Amnistia fu concessa costituzionalmente in ordine *al Rapporto*

presentato dai Ministri del Granduca; così, a tenore di quel Rapporto, l'eccettuazione dei Giudicabili dall'oblio generale fu motivata dal bisogno di verificare, nel corso ordinario di giustizia, quali fossero coloro che avevano *alzato la bandiera della fazione,* e che avevano *rovesciato le recenti istituzioni costituzionali;* talchè se il corso della giustizia non ha chiarito i Giudicabili *come rei di siffatto addebito,* resta necessariamente troncato il Giudizio a pro di loro.

II. Sul titolo del delitto.

La Lesa Maestà di primo capo, di cui può occuparsi la Corte Regia unicamente nel senso eccezionale del Decreto di amnistia, non solamente esige il pieno e rigoroso concorso di tutti gli *estremi ordinarii;* ma vuole di più la corrispondenza dei requisiti dependenti dalle forme di Governo costituzionale; e deve elevarsi al grado supremo, affinchè il corso di giustizia possa consumarsi (come disse il Decreto di Amnistia) contro i Capi di Fazione, e contro i veri sovvertitori di quelle istituzioni costituzionali che volevansi consolidare.

Il titolo di Lesa Maestà se fu ripristinato in Toscana dall'*art.* 9 *della L. dei* 30 *agosto* 1795, lo fu senza però abolire la riforma del diritto comune indotta dall'*art.* 62 *della L. dei* 30 *novembre* 1786. Quindi non trattandosi di *congiura,* che costituisce una specie particolare di Lesa Maestà, bisognerebbe che si verificasse « una » azione diretta a *infiammare, sollevare e mettersi alla testa* del Popolo, *per opporsi* » alle provide *disposizioni del Governo* e per commettere altri eccessi e disordini *di* » *questa natura.* »

Pertanto, dovendo nel presente Giudizio verificarsi in grado supremo codesti estremi di Lesa Maestà: non solamente è affatto estraneo il *Gius imperiale* e la *Giurisprudenza comune;* ma nemmeno possono allegarsi le *dottrine degli Scrittori toscani* che l'accusa allega. Infatti anche questi parlano dei casi ordinarii, e del vero perduelle « qui arma sumit ut *præsens reipublicæ status* labefactetur » lo che si disapplica nel caso nostro; oppure alludono a congiure, e defezioni politiche ben lontane da quel genere sommo che fu l'unico eccettuato dal Decreto di Amnistia.

E fa d'uopo che si verifichi non solamente la *ostilità diretta,* ma che sia preordinata ad *opporsi ad un Governo che tuttora dispone.* Ciò basta; perchè *primieramente* il Governo Granducale era paralizzato fino dal 1 aprile. E *secondariamente* i fatti posteriori anche alla installazione del Governo provvisorio, non possono altrimenti giudicarsi; essendo naturale sequela del *nuovo ordine di cose,* che deliberato in Parlamento, fu subito accettato dalla volontà nazionale.

Ed invero, di fronte al Gius pubblico, e al penale, la Lesa Maestà di primo grado non può verificarsi, 1° quando il Principe non trovasi nel possesso e nell'esercizio attuale della sua sovranità, — 2° molto meno quando il Governo sia disorganato, e ridotto fuori di quello stato normale in cui sogliono emettersi le disposizioni contro le quali dovrebbe dirigersi l'attacco dei Perduelli, — 3° e meno che mai quando il Governo abbandonato o caduco, si ricompone in una forma provvisoria per assettamenti derivati da codesta situazione anormale. [1]

[1] *Cremani de iure Crim. lib.* 2 *cap.* 3 § 6, 7, *Giuliani istit. di Dir. crim. Vol.* 2 *tit. dei Del. di lesa Maestà* § 1, *Puccini Difesa dei Morenas Bustelli e Rodrigues.* — Avverto che

Le *Decisioni* dei nostri tribunali si ritorcono in questo aspetto contro l'accusa; sì perchè tutte, non escluso il *voto del Cremani in C. Dattellis*, ritengono che la Lesa Maestà esiga il pieno e tranquillo possesso dei diritti maiestatici, e l'ordinato esercizio delle funzioni governative; sì perchè alcune, non esclusa la *Decis. in C. Dini, Cioni ed altri dei* 25 *gennaio* 1800, o non risolvono la questione, o parlano di casi di congiura interna o col nemico, o contemplano *imputazioni inferiori* alla specie suprema della Lesa Maestà; e sì perchè nella *Decis. in C. Pierotti Giorn.* 23 *n.* 142 *del* 1799, fu ritenuto che mancando nel Principe l'attuale esercizio dei diritti maiestatici, si può fare al Suddito che l'osteggia unicamente il rimprovero di *lesa fedeltà*, che sfugge dai limiti del presente Giudizio.

Ma le nuove forme di governo indotte dallo *Statuto fondamentale toscano* spiegarono influenza su i diritti majestatici, ai quali si riferirebbero le Dottrine e Decisioni antecedenti; sicchè la maestà del Principe non può dirsi lesa, se non quando essa trovisi al posto che la costituzione le assegna. Inoltre le norme tracciate all'esercizio delle prerogative regie fanno sì, che le prerogative stesse non possano giudicarsi turbate, altrochè quando il Principe stesso funziona nel modo e colle forme dalla costituzione prescritte.

Ciò non solamente disapplica il Gius criminale preesistente; ma crea la necessità che il presente giudizio sia articolato, come poteva articolarlo il Consiglio generale promovendo l'accusa, e sia deciso come avrebbe dovuto deciderlo il Senato faciente funzione di Corte politica.

Finalmente bisognerebbe che non solo resultassero provati gli estremi della lesa Maestà secondo il diritto costituzionale; ma che resultassero in tal grado da dire, che il corso di giustizia chiarì rei i Giudicabili di aver alzata la bandiera della fazione, e di essere stati quei sovvertitori delle libere istituzioni, la punizione dei quali era indispensabile a consolidare lo Statuto fondamentale.

Ma se invece (come nel dì 8 febbraio 1849) lo Stato sia in una posizione eccezionale e caduca; e se si tratti di tumulto relativo al partito da prendersi: quand'anche il partito preso fosse questionabile, non si potrà però spingere la questione fino a desumerne la lesa Maestà.

Nè la questione, si potrà porre in via punitiva, quando le Assemblee dei Deputati, e dei Senatori, deliberarono adesivamente; sì perchè contro la spontaneità dei voti non basta il fatto estrinseco di un tumulto irreverente e minaccioso; sì perchè codesto fatto grava i soli promotori, e li grava di un delitto speciale e diverso dalla Perduellione; e sì perchè la forma della deliberazione basterebbe di per se sola a indurre i termini del caso misto, e ad escludere il vero e proprio titolo di lesa maestà.

Consumato poi il fatto con la istituzione di un Governo provvisorio, e ricevuto un tal Governo nello Stato, non si può altrimenti riprodurre la Lesa maestà; e moltomeno è permesso ritenere, che il delitto si prorogasse e continuasse. — Se fosse ammissibile la *Finzione legale* di una *Flagranza perenne* (come l'Accusa và insinuando), addio al Gius pubblico, addio alla teorica de *Rege dejecto*, su cui scrisse una dissertazione *Samuele Coccejo*, che sebben *rigido* è da riscontrarsi specialmente al §. 12.

non referirò in questo *Epilogo* le molte citazioni di analoghe *Dottrine*, che sono state ripetutamente allegate; perchè la Corte Regia di già la conosce; e perchè oltrepasserebbero i limiti di questo breve lavoro, il quale tende a ricordare soltanto gli argomenti primarii delle mie discussioni.

Che se gli atti successivi fossero censurabili, lo sarebbero unicamente come posteriori e pedissequi; talchè chi non fu reo di Lesa Maestà vera e propria fino dal principio, non può divenirlo dipoi.

Profittare di un delitto commesso, o prestare aiuto dopo la consumazione del delitto, non induce reità principale neppure per Gius comune. [1]

Moltomeno possono chiamarsi rei di Lesa Maestà coloro che subirono il *comando*, e quelli che accettarono *impieghi*, o che *sostennero* successivamente il Governo costituito, fosse pure di mero fatto. Alle tante *Autorità* citate in proposito possono aggiungersi anche le cose dette nella C. *Turati, Municipio di Genova, ed altri, dal Tribun. di* 1. *cogniz. di Genova li* 28 *Aprile* 1849, *e dal Magistrato di Appello li* 3 *Febbraio* 1851.

La disputa, se e quanto scusi il Comando, o l'ossequio prestato ai Governi illegittimi, non è proponibile, se non nei casi comuni, dove trattasi di graduare la imputazione. Ma quando bisognerebbe condannare i Giudicabili come capi di fazione, e convinti rei di Lesa Maestà in grado supremo, siffatta disputa non trova termini di proponibilità.

Sia pure che il *Poggi Elem. jur. crim.* abbia detto, che non è immune da reato chi piglia le armi contro il Principe o partito o dejetto: ciò, se non fosse contradetto, non basterebbe per concludere che sia lesa maestà in primo grado il trattenere o l'avversare i tentativi di una restaurazione.

Manca totalmente l'estremo della sovversione, e ciò basta. — E poi, altro è l'attacco positivo della Perduellione, altro è il fatto negativo della resistenza. — La Maestà non può essere lesa nuovamente, finchè non è risalita al suo posto. — L'art. 9 della Legge del 1795 non può applicarsi, finchè il Governo interrotto non è tornato a disporre. Nè *dispone* un Governo costituzionale, finchè non ricominciano le *funzioni* tracciate dallo Statuto.

Finalmente deve ritenersi (anco per le regole comuni) che lo stato attuale dei fatti consumati influisca ad un tempo sul *diritto*, e sulle *intenzioni*. Sul diritto perchè la Restaurazione non ripiglia le antecedenti prerogative finchè non si compia, e non si consolidi. Sulle intenzioni perchè può non essere un *dolo malo*, o non è dolo di *Perduelle*, quello di chi persiste nello *statu quo*, e che difende un *Governo* ormai stabilito e riconosciuto.

III. Su'i limiti dell'Accusa.

L'Accusa non poteva risalire più indietro del Decreto di Amnistia dei 17 novembre 1848: nè dopo codest'epoca l'Accusa raggiunse gli estremi di congiura, di fazione, di complotto.

Viceversa il Decreto della Camera di Accuse autorizzò il Giudizio pubblico unicamente sopra *fatti speciali e individuali*.

Oltre i limiti di quel decreto non potevano estendersi le imputazioni nell'Atto di Accusa; perchè così porta la economia dell'*art.* 239 *delle DD. e II. del* 9 *no-*

[1] *Conciol. Reoll. crim. V. Ausilium. res.* 3. *n.* 1; *Bonfin. ad Bannim. gen. Cap.* 77. *n.* 76, Cremani *de Iure crim. lib.* 2. *cap* 4. *art.* 4. *n.* 12, *Nani pr. di Giurisp. crim. c.* 3. *sect.* 2. *n.* 153., *Rossi Dir. pen. lib.* 2. *c.* 40.

vembre 1838. Esso spiega che l'atto di Accusa deve formularsi in conformità del Decreto, ond'è più tassativo dell'*art.* 241 *del Cod. d'Istr. Pen. di Francia.*

Sicchè se in Francia i più esatti Scrittori attribuiscono al Pubblico Ministero la sola facoltà di diffondersi nella *espositiva* del fatto, ma non di deflettere dalla *dispositiva* del Decreto di Accusa; molto più ciò deve essere vietato al dirimpetto del citato Art. 239.

Altrimenti come si potrebbe ricorrere dal Decreto della Camera di Accuse per aver trovato malamente *un delitto* in quel fatto su cui deve aprirsi il giudizio?

Tale sembra anche il concetto che mosse questa Regia Corte nel suo Decreto dei 28 Agosto 1852.

Altronde è fissato dalla nostra Giurisprudenza che le imputazioni non possono ampliarsi o aggravarsi, altrochè per i resultati nuovi del Giudizio pubblico, e dietro nuove ed analoghe contestazioni.

IV. Sul fatto in genere.

Dovendo pertanto ciascuno dei Giudicabili rispondere singolarmente, e dei soli atti isolati e distinti che lo riguardano: diviene incompatibile la idea di un fatto connesso, complesso e continuato; nè può attribuirsi ai Giudicabili stessi la qualifica di correi o coagenti, e neppure quella di complici tra di loro.

Parimente ogniqualvolta non resulta la complicità diretta e reale, non è permesso in *diritto* di parlar di complicità morale e indiretta, per ritener come complici quelli che non ebbero un piano e un'accordo comune, e che non resultano collegati da intelligenze criminose prima dell'avvenimento.

Fino al dì 8 febbraio non si verificò in Toscana un primordio di azione, che potesse dar vita all'Accusa di Lesa Maestà. Nè sarebbe lecito porre una questione in contrario; perchè essa urterebbe contro l'accordo e la funzione fino allora normale dei poteri politici; tenderebbe a far giudicare dai Tribunali l'operato delle Assemblee, del Ministero e del Principe; e contradirebbe perfino al tenore delle due lettere scritte dal Principe stesso nel 7 di detto mese al Presidente dei Ministri.

Le agitazioni che fino a codesto punto si fossero manifestate in Toscana, e le divergenze di opinione nel Governo, nel Parlamento e nella Nazione: sono fatti che non possono rintracciarsi nè collegarsi in via giudiciaria, col fine di costruirne un simbolo di Lesa Maestà. Imperocchè si risolvono in fenomeni dipendenti dallo Stato generale di Europa e particolare d'Italia, dalla giovinezza delle libere istituzioni, dalla condizione eccezionale dei tempi, e delle forme stesse del sistema rappresentativo: mentre all'opposto resultava costante, se non maggiore fino a quel punto l'ossequio e l'affetto dei Toscani verso il Principe, contro la prerogativa del quale non eravi stata apparenza di attentato veruno. Ciò vieta anche il trattenersi sulla *Costituente italiana.*

Ritenendo anzi il tenore delle prelodate Lettere Granducali: è forza ritenere e decidere, che per considerazioni e riguardi speciali, e che non possono convertirsi in criminosa imputazione per i Giudicabili, piacque al Principe di staccarsi affatto dal suo Governo, senza sostituire neppure una luogotenenza: e che ciò fece con sentimenti di pace, di benignità verso tutti, e perfino di fiducia nella *persona* dei proprii Ministri, benchè li rendesse impotenti a proseguire nell'*ufficio* loro. — Ond'è che primieramente non si può rintracciare ostilità nei Giudicabili, nè porre la esorbitante accusa di *Deie-*

zione del Principe, perchè ciò contradirebbe perfino ai rescritti di lui; altrimenti l'Accusa trarrebbe *incompetentemente* la Regia Corte a conoscere in via criminale di ciò che il Principe non apprese come *ingiuria* ai diritti della sua Corona.

E secondariamente, la spontanea rottura di ogni rapporto governativo, e l'abbandonato esercizio delle regie prerogative, somministra un dilemma dal quale la difesa attende la salvezza dei Giudicabili: cioè

O in *tesi* si dovrà giudicare che, invece della *Deiezione* malamente rimproverata, esistè fino dal 7 febbraio un fatto del Principe che spiega influenza vitale su tutti i fatti successivi, e che sebbene sia incriticabile in se medesimo, deve nondimeno valutarsi in quanto a ciò costringe l'Accusa. Ed allora, esaminando codesto fatto secondo le invocate regole comuni, e maggiormente poi secondo le regole costituzionali; sarà inevitabile ritenere contro l'Accusa, che il Principe abbandonò volontariamente l'esercizio dei poteri sovrani; non si mantenne in possesso delle prerogative di governo; e deflettendo dalle forme costituzionali, nulla surrogò che bastasse a mantenere lo Stato nell'ordine e movimento impressogli dallo Statuto. Talchè gli avvenimenti del dì 8 febbraio ed i successivi non potranno costituire mai l'attacco diretto, e la Lesa Maestà di primo capo; ma saranno sempre consequenziali, e come tali non potranno punirsi in questo eccezionale Giudizio.

O *in ipotesi* — si dovrà rispettare il fatto incensurabile del Principe, ed allora per una ragione suprema, e per indole speciale di questa Causa rimarrebbe *un vuoto* sostanzialissimo nell'ordine dei fatti primordiali. Questo vuoto basterebbe per la salvezza dei Giudicabili, non potendo a fronte di esso stabilirsi l'addebito di lesa maestà: sì perchè non è permesso aprir giudizio sopra un *fatto incompleto*; sì perchè tolto l'antecedente, non è dato formare un criterio logico-giuridico dei conseguenti; e sì perchè ad ogni modo non può irrogarsi la pena, quando il fatto criminoso deriva da una causa o *concausa* incensurabile.

Qualora però s'insistesse sull'essere o sorto o promosso nel dì 8 febbraio un tumulto criminoso, per deliberare in piazza la installazione del Governo provvisorio, e sull'essere violentemente invasa la sala del Consiglio generale; primieramente gioverebbe la replica, che pure codesto reato non ha le caratteristiche della congiura, nè della fazione, nè dell'attacco diretto che costituisce la vera e propria Lesa Maestà.

Inoltre sta sempre fermo, che codesto reato non era concepibile, nè eseguibile, senza la occasione fornita dalla partenza del Principe, e senza la posizione falsa in cui si trovò il Ministero ed il Parlamento, e per cui la creazione del Governo provvisorio fu giudicata necessità, anche indipendentemente dal tumulto popolare.

Finalmente la criminosità del fatto degli 8 Febbraio starebbe più nella forma, e nelle circostanze, che nella sostanza e nell'effetto, imperocchè l'abbandono volontario del Principe, senza provvedimenti costituzionali ed appositi, interrompeva il corso del Governo costituzionale, e faceva del Governo provvisorio una politica necessità.

Altronde la maggior parte dei Giudicabili apparisce estranea a codesto tumulto. Nessuno dei nostri difesi fu convinto di esserne stato l'eccitatore.

Dovendo separare i fatti censurabili dagl'incensurabili; il Processo verbale tenuto dai ministri, e il loro rapporto alla Camera dei Deputati, sono documenti che certificano la legalità di ciò che fu fatto, e che sarebbesi potuto e dovuto fare, anche senza il tumulto.

La votazione dei Deputati e del Senato, e l'adesione unanime non esclusa (secondo gli autentici termini del Processo verbale), quella del Senator Corsini, tutto porta a ritenere che il Governo provvisorio fosse legittimato quanto era possibile in quelle circostanze.

L'adesione universale dei Municipii, Autorità, e Magistrature, dette a quel Governo tutte le apparenze della legalità e della consolidazione.

Chiunque lo servì, e lo sostenne, non solamente servì alla necessità politica; ma doveva servire a quelle forme di autorità che avevano ottenuta generale adesione; ed anzi il rifiuto e la resistenza sarebbe stata punibile, conforme [illegible] deciso dalla *Corte Regia di Lucca nella C. di Capannori nel 4 Giugno* 1850, giacchè sarebbe stato un eccitamento a gravi disordini, e alla guerra civile.

Costituito una volta il Governo provvisorio, sarebbe inconseguente il pretendere che governasse a nome di quel potere che era mancato, e dalla mancanza del quale erano interrotti gli ordini costituzionali.

Ed appunto perchè era avvenuto un caso non previsto, anzi contrario alle previsioni dello Statuto, il Governo provvisorio non poteva essere costituzionale. Quel meglio che poteva fare era di consultare la Nazione, e di mostrarsi frattanto conservatore quanto fosse stato compatibile con quelle circostanze eccezionali.

Che se vi fossero stati errori, sarebbero caduti in materia ardua disputata ed ancipite. — E se vi fossero state anche esorbitanze e improntitudini: nè il Popolo nè il Governo, nè i nostri Difesi possono essere giudicati come in tempi tranquilli. Anzi bisogna valutare le difficoltà della posizione; le pressioni che necessariamente tutti subirono; l'antagonismo delle spinte, e delle reazioni fra le quali si trovava lo Stato; la impotenza in chiunque, e specialmente in chi aveva ufficio pubblico, di deliberare e di agire normalmente; e la scarsità delle forze, e degli appoggi per riparare ai disordini che doverono resultare dai fatti stessi del 7 e dell'8 Febbraio.

Per questo, le spedizioni di Porto Ferraio e S. Stefano furono ripieghi di circostanza, senza vera ostilità contro il Granduca; e dovrebbero attribuirsi piuttosto all'esigenze, ed alle agitazioni, che perduravano nei primi giorni della installazione del Governo Provvisorio.

È anche giusto di ritenere che codeste spedizioni non tendevano a ledere la inviolabilità personale del Principe, perchè la persona sua non fu minacciata nè offesa, e perchè il disturbo della sua privata e precaria dimora non ha nulla di comune con la lesa maestà: anzi perfino coloro che cedendo alla irresistibile violenza reclamarono le spedizioni, intendevano non di ledere la persona augusta del Principe, ma di ovviare al non difficile rischio di una guerra civile.

Nè si potrebbe nelle spedizioni raggiungere offesa alcuna alle regie prerogative; perchè il Principe costituzionale aveva omai abbandonate le sue funzioni, e non aveva praticato costituzionalmente espediente veruno, onde conciliare il recupero delle sue prerogative; oltredichè l'ostilità apparente di quelle spedizioni, che furono fiacche ed efimere, renderebbesi tanto secondaria da convertirsi in semplice irreverenza.

Esse furono anche revocate, quando limitavansi ad atti eventuali e remoti. Anzi il Governo provvisorio non mancò di far pervenire al Principe col mezzo dell'Autorità locale rimostranze tendenti ad ottenere che, in quei momenti difficilissimi, Egli potesse effettuare spontaneamente l'imbarco cui si era già preparato.

In quanto poi alla spedizione di Pietrasanta, essa oltre all'essere stata imposta

dalla stessa coazione, avvenne nel concetto di reprimere una sommossa militare, senzachè fosse noto e notificato alcun'ordine del Principe che stasse a legittimarla. Gli ordini pubblicati dipoi non corrisponderebbero al fatto, perchè il Generale Laugier avrebbe dovuto unirsi alle truppe piemontesi, e non agire isolato. Finalmente codesta spedizione fu appresa dal Tribunale di prima Istanza, e della Camera delle Accuse, come un modo di trattenere la restaurazione, e non come un attacco sovversivo, e qualificabile per lesa maestà di primo capo.

Su[illegible] i modi di trattenere la restaurazione, la questione è infatti diversa. Primieramente la maestà, essendo già dipossessata, non potè recuperare le sue prerogative con una semplice manifestazione. — In secondo luogo il Principe toscano che si allontanò in modo non conforme allo Statuto, avrebbe dovuto ripresentarsi in modi e forme consentanee al posliminio costituzionale. — Per ultimo siccome lo Stato aveva aderito al Governo provvisorio, la missione di questo non poteva cessare fino alla contraria manifestazione della maggior parte dello Stato.

Altronde il Governo, i suoi agenti, e tutti i nostri difesi, nulla fecero per uscire dal *provvisorio*. Anzi benchè resulti essere stata continua la concitazione a proclamare la repubblica, e ad unirsi con Roma; e benchè i Capi del Governo, e i suoi aderenti, avessero potuto farlo se avessero voluto: operarono sempre oppostamente.

La non fatta pubblicazione dei voti per l'Assemblea costituente italiana, e la convocazione di un'Assemblea costituente toscana, e l'accordo con questa in un intendimento conservativo, confermano la tendenza del Governo medesimo a preparare con garanzie e ordinamenti adeguati la ripristinazione durevole delle forme costituzionali.

Il 12 aprile affrettò gli eventi; ma già vi si preordinava il contegno dell'Assemblea, e del Capo del potere esecutivo, in cui essa aveva concentrati i poteri onde appunto ricomporre più agevolmente lo Stato.

Così il fatto in genere non presenta gli estremi della Lesa Maestà o Perduellione.

Moltomeno dunque codesta eminente reità potrebbe trovarsi nelle distinte imputazioni, per le quali il decreto della Camera di Accuse inviò ciascuno dei Giudicabili avanti la Corte Regia.

IV. Dell'Amnistia e delle Scuse.

Definito il *titolo del delitto* quale bisognerebbe che resultasse di fronte al gius penale toscano, allo Statuto Fondamentale del 1848, ed alla *tassativa eccettuazione* contenuta nel Decreto di amnistia dei 21 novembre 1849: — è manifesto che le verificazioni eseguite nel corso ordinario di giustizia relativamente ai nostri giudicabili, presentano *il fatto in genere* in tale aspetto, che valutandolo come si deve secondo *l'indole politica* del presente giudizio, riconducono i giudicabili stessi sotto la benigna influenza dell'amnistia, da cui furono eccettuati eventualmente.

Prima di tutto i reati consistenti in azioni informate dall'odio e disprezzo della Sovranità e dall'avversione alla Monarchia costituzionale, erano ormai sottratti alla giustizia ordinaria dal R. Editto dei 26 Luglio 1849.

Dire poi che l'Amnistia per gli Accusati non esista, in quanto essi furono eccettuati dalla medesima; porterebbe ad assurdi e ad ingiustizie contrarie affatto alle inten-

zioni del Principe che perdonò. — Imperocchè: 1° si verrebbe a disconoscere il principio, che ogni eccezione ricade nella regola, appena si dimostri che mancano i termini della eccezionalità. — 2° Si rovescerebbe il concetto dell'amnistia che fu *reale* e non personale; imperocchè essa abolì la lesa maestà senza distinzione, ed eccettuò gli attuali Accusati unicamente perchè ne rispondessero dietro le verificazioni da farsi nel corso ordinario di giustizia. — 3° Si violerebbe lo spirito e la lettera del Decreto Regio; perchè la eccettuazione non apparisce fatta in odio delle persone, nè resulta che il corso di giustizia fosse lasciato aperto onde la condanna venisse proferita per qualsiasi specie e grado di reità; ma fu invece provvisto alla momentaneità, abilitando *l'arbitrio dei Direttori degli Atti* a fare una Nota naturalmente *provvisoria* di coloro ai quali s'imputava (senza scandaglio di prove) di avere alzato la bandiera della fazione, e di essere i sovvertitori delle libertà costituzionali. — 4° E finalmente si conculcherebbe il canone di giustizia criminale e politica che le amnistie, o le grazie, devono intendersi nel modo il più benigno e il più largo.

Finalmente se l'Amnistia non è stata accolta nei passati incidenti, come eccezione *pregiudiciale*, onde impedire l'apertura del Giudizio pubblico; ciò non vieta che quando il pubblico Giudizio resulta maturo, l'amnistia si riproduca come eccezione *perentoria* contro la condanna.

Nel primo caso la Corte R. potè credere, che il solo invocare il Decreto del Principe non bastasse di fronte a un'Accusa, gli elementi e le prove della quale non potevano anticipatamente approfondirsi. Nel secondo caso la istruzione orale, la discussione, e la deliberazione sul merito, danno luogo a sottrarre dalla Nota dei condannabili tutti quelli, che fin qui non poterono uscire dalla Nota dei giudicabili.

In ogni peggior caso, quelli a' quali fosse negato di rientrare nell'Amnistia meriterebbero nonpertanto di essere rilasciati dietro le patite sofferenze e senza pena ulteriore. Ed invero la eccettuazione fu fatta onde i giudicabili pagassero il fio di aver sconvolte le istituzioni costituzionali, che il 12 aprile repristinò; e queste ormai sono state non solamente sospese, ma pienamente abolite. L'esempio della pena si volle allora, perchè avrebbe dovuto contribuire al consolidamento delle istituzioni medesime; dunque la pena sarebbe oggi affatto postuma, e senza effetto.

Ad attenuare il dolo nei Giudicabili starebbe poi la passione e l'offuscamento, affatto difforme dalla nequizia dei congiurati e dei perduelli. Imperocchè i fatti rimproverati furono una sequela fatalmente degenerata delle aspirazioni legittime, e dei movimenti portentosi del 1848; dipesero dalle divisioni, e dai rovesci inopinati, e quindi anche dai rammarichi, dai malintesi, e dalle confusioni che ne derivarono; furon influiti costantemente dalle spinte esteriori, e dai perturbamenti interni; e devono quindi essere scusati dalla difficoltà di quei tempi, dalla gravità dei casi, e dalla impotenza per molti di riflettere, di temperarsi, e di resistere al pendìo iniziato per una mistura di cause tanto prepotenti quanto dolorose.

Per molti degli accusati la vita anteatta, i pregj personali, le gesta utili e benefiche, ed i servigj resi ai particolari e allo Stato, sono altrettante cause che i Magistrati possono e devono porre in calcolo onde eliminare la pena.

Il tempo trascorso dal delitto alla condanna, e le mutate circostanze del paese, sono pure cause attenuanti, le quali sogliono e devono ammettersi, e molto più vogliono essere ammesse in una causa qual'è la presente.

Concorrono poi i disastri patiti dai Giudicabili nel patrimonio, nella famiglia, e nella persona, e che hanno prevenuto aspramente il gastigo, se di gastigo fosse pur meritevole taluno degli accusati.

Finalmente la carcere diuturna, e che molti degli accusati soffrirono da oltre quattro anni, è talmente valutabile che assorbirebbe la pena, quand' anche potesse elevarsi ad un grado non indifferente di ergastolo.

Nè varrebbe dire che il Regolamento dei 22 novembre 1849 abolì la *Legge Si Diutino dig. di Poenis*, e la relativa *giurisprudenza* comune e toscana. Imperocchè la questione potrà istituirsi nei casi posteriori; ma per i reati già commessi, e per i Processi iniziati anteriormente la questione è improponibile. Quel *Testo* appartiene alla materia penale; e non può disapplicarsi col pretesto del Regolamento precitato, senza cadere nel vizio di retroattività, e di far prevalere la legge di procedura ai diritti comuni, e quesiti in ragione del reato e della pena.

La Corte Suprema rigettò il Ricorso dei condannati quando essi non avevano subìto che pochi giorni di carcere avanti il Regolamento suddetto, ossia non era oltrepassato *il trimestre della custodia*, che in quel Regolamento si considera non diuturno, conforme appunto rilevavasi dal male obiettato Decreto dei 20 febbr. 1852. Ma non esiste dichiarazione, (anzi potrebbero allegarsi favorevoli *esempi*) che la Carcere diuturna, per fatti e processi anteriori al 22 novembre 1849, non deva ottenere congrua valutazione in sollievo degli accusati.

Perciò concludendo

Il Processo istruito nel Tribunale di prima istanza di Firenze, sia per le regole comuni, sia molto più per le regole costituzionali, e massime poi dopo il Regio Decreto di Amnistia, non presenta i termini della Lesa Maestà vera e propria; e moltomeno la presenta in quel supremo grado, a verificazione del quale fu lasciato aperto il corso di giustizia contro i nostri Difesi.

Se essi poterono trovarsi sottoposti a giudizio, non potrebbero essere sottoposti a condanna: quindi la tesi defensionale sta nell' assoluzione.

Ma se per impugnata ipotesi, taluno di essi rimanesse passibile di una qualsiasi dichiarazione condannatoria; le circostanze intrinseche al fatto, le cause attenuanti il dolo, e le considerazioni influenti sulla pena, esuberebbero, dopo le tante e diuturne sofferenze, a doverne decretare la liberazione senza patimenti ulteriori.

SEZIONE SECONDA. — *Difesa del Petracchi nel Processo fiorentino.*

Antonio Petracchi deve essere definito per le sue qualità, e per la vita *anteacta*, innanzi di avventurare un giudizio su i fatti che gli vengono imputati.

Lungi da essere sospetto nella reputazione, o screditato da macchie precedenti, il Petracchi a testimonianza *universale* era un onesto popolano, un trafficante industrioso, un buon padre di famiglia, un cittadino stimato, devoluto all' ordine, e sempre utilmente adoprato per tutelare la sicurezza pubblica e la privata. — Parlano a pro di lui molti documenti; deposero testimoni onorevolissimi; e niuno vi fu che intorbidasse siffatte attestazioni.

Fino dai primi sintomi dell' agitazione livornese il Petracchi fu visto sostenere la parte dell' ordine. Perciò nella prima istituzione della Guardia Civica fu eletto Al-

fiere. Nè gli repugnò di uniformarsi agli ordini eseguendo nel gennaio 1848 l'arresto del signor Guerrazzi. Il Governo non ebbe mai reclami sulla di lui condotta, e invece si giovò costantemente dei suoi servigi. Egli suoleva dare opera, ove Giuliano Ricci usava della parola. Difese gli Uffizi pubblici, i Magistrati, e i Funzionarii di ogni qualità; e non perse mai l'occasione di conciliare, e di sopire, allorchè principiarono in Livorno le turbolenze. Fra gli altri fatti notabili salvò la vita al Commissario di polizia incaricato di espellere il P. Gavazzi da Livorno; e fu scorta a quest' ultimo perchè partisse volontariamente. — Nelle funeste collisioni del settembre il Petracchi s'interpose fra il Popolo e la Truppa, ed accorse in aiuto alle caserme della Cavalleria, e al picchetto dei Carabinieri presso i Domenicani; fu contrario al Torres, e a tutti quelli di parte esagerata; sostenne l'autorità del comando militare; difese il Colonnello Costa-Righini, e il Maggiore Bernardi e il Colonnello Tommi e sua famiglia; e si adoperò a calmare il tumulto per le polveri del Calambrone; e l'opera sua parve tanto importante per la Città, che venne aggregato al Municipio; e fece parte primaria della Commissione, che restaurò gradatamente l'ordine governativo. — Allora essendo stato ordinato dal Principe lo scioglimento, e ricomposizione della Guardia Civica; egli che era divenuto Capitano, fu dagli uffiziali eletto Maggiore, e questa elezione fu ritenuta per valida dal Governo Granducale. — Quindi vediamo il Petracchi presentarsi convenientemente al Governatore Tartini; lo vediamo adoprato dall'interino Isolani; lo troviamo addetto al palazzo del Governo; riscontriamo che, daccordo col Gonfaloniere Fabbri, spese del suo per *frenare* i moti di Pisa e delle Maremme; e sappiamo che si oppose all'inalzamento dell'Albero della libertà, ed aiutò il Governatore Montanelli per impedire altro simile tentativo. — Succeduto il Governatore Pigli, la condotta del Petracchi fu devota agli ordini del Ministero; sicchè il Governatore predetto ne fu quasi geloso, benchè nelle sue *Memorie* non potesse a meno di lodarlo per le buone sue qualità. — Eguali sentimenti professa a di lui riguardo il *libro di La Cecilia.* E lodi non dubbie egli ha ottenuto nell' *Apologia* del signor Guerrazzi, e nell'*Opuscolo del Professor Montanelli.* — A lui si deve l'avere (dal novembre 1848 al gennaio 1849) difese le tenute dei Bartolomei; l'avere salvata la stazione della via Leopolda; l'avere dispersa la moltitudine che acclamava al Palazzo del Governo per i legionarii del Garibaldi; l'essere espulsi gl'ingaggiatori, ed agitatori molesti; l'avere mandato a vuoto il tentativo fatto dagli emissarii Fiorentini, impedendo però alla moltitudine di manometterli; l'essersi adoprato a pacificare le discordie Senesi; l'avere ricomposta la quiete nel Pignone; l'essersi opposto a dimostrazioni contro il Vescovo, ed il Capitano del Porto; e quel che è più, l'esser giunto a farsi consegnare le molte casse di fucili ed i cannoni, che la Plebe aveva scoperti e arrestati, e che il Governatore non riusciva a recuperare. Quel fatto luminoso, e che fu compiuto dal Maggior Petracchi portando i cannoni fino a Firenze quasi solo e senza spese, gli valse dalla munificenza del Principe il dono dei Bagnetti *ai Cavalleggeri* mediante Rescritto del 24 gennaio 1849.

Tale deve essere qualificato dalla Corte Regia il Petracchi, fino alla vigilia del dì 8 febbraio; imperocchè resulta da un Dispaccio telegrafico, che fu richiamato per affari di famiglia a Livorno nel 6 di quel mese, mentre stava aspettando in Firenze il Granduca per ringraziarlo del compartitogli donativo,

Ciò ritenuto: non può la Regia Corte trovare di balzo un *perduelle* nel Petracchi, sol perchè fece *atto di obbedienza*, ricevendo il datogli comando di circa 200

uomini per eseguire la spedizione di Portoferraio nella notte degli 8 al 9 del mese predetto.

Sta in fatto che aspettavasi in Livorno, e sbarcò la mattina degli 8 febbraio Giuseppe Mazzini: ma il Petracchi, come non erasi accostato a La Cecilia, ed al Torres, così non resulta che punto si curasse di accostarsi ad un personaggio di tanta importanza.

Sta in fatto che il Governatore promulgò dalla terrazza, con Proclami, e con festa, la installazione di un Governo provvisorio: senzachè siasi ritracciato il minimo riscontro, che il Maggiore Petracchi si esaltasse, e si fanatizzasse per codesti avvenimenti.

Intanto la installazione, ed acclamazione del Governo provvisorio, aveva consumato il rivolgimento governativo cui dette origine il fatto del 7 febbraio. — Questo solo, per le cose dette nella Difesa generale, sarebbe bastato a salvare il Petracchi dalla imputazione di qualunque posteriore trascorso: tanto più che bastò pur troppo a salvare tutte le Autorità, funzionarii, ed agenti pubblici, che non rifiutaronsi a servire il nuovo Governo.

Ma vi è di più. — Se in Firenze si fosse potuto esitare sulla convenienza delle deliberazioni e dei fatti, donde scaturì quel Governo; era ciò impossibile in Livorno, ove per i documenti dell'Accusa resulta essere stati pubblicati i dispacci telegrafici, ed il Proclama del Governo provvisorio, ed affissi due Proclami del Governatore, con un resultato così pieno e imponente, da non dar luogo a perplessità (*Docum. a c.* 234. 412. 1. 2. 306. 307. 817. 818. 904.).

Codeste pubblicazioni autentiche proclamavano, che *Popolo e Camere avevano nominato il Governo provvisorio*, che il Granduca era *decaduto*, e che l'avvenimento veniva acclamato, e festeggiato dai suoni, dagl'inni e dalle artiglierie. — A fronte di un fatto che propalavasi come compiuto tanto autorevolmente, e che veniva accettato con acclamazione così rumorosa; chi potrebbe in senso di giustizia domandar conto al *maggiore* Petracchi, se tratto dal vortice che tutti trascinava, obbedì agli ordini del nuovo Governo; anzichè azzardare un rifiuto, mettendo in rischio la sua posizione e fors'anche la sua sicurezza?

Dunque prima di tutto la difesa conclude, che lo stato delle cose era tale, da non permettere che si tratti il Petracchi come *un perduello repentino*, unicamente perchè, quando il nuovo Governo appariva stabilito e accettato, egli non osò rifiutare il comando della gente spedita a Portoferraio.

Frattanto il cav. Allegretti, segretario per gli affari interni, aveva spedito in quello stesso dì 8 febbraio *anche al Governo di Portoferraio* un Dispaccio che al solito certificava (*Doc. a c.* 297.) « essere stabilito il Governo provvisorio *dalle Assem-* » *blee legislative in piena armonia col voto di tutta la Popolazione.* »

Ma la spinta dei più esaltati coartava in Firenze il Governo anche a ordinare una spedizione a Portoferraio, affinchè il Granduca che si era ritirato dall'azione governativa non vi prendesse stanza con la sua regale famiglia. E il Governatore di Livorno eseguiva l'ordine ingiuntogli, raccogliendo più di 200 uomini; ai quali dava per capo il Petracchi, incaricando però il Medici ufficiale *Garibaldiano* di tutte le operazioni militari che potessero occorrere.

Il Dispaccio che ordinava la spedizione non fu pubblicato dal Governatore di Livorno; ed è certo che questi diresse la spedizione *al Governatore* di Portoferraio con un *plico sigillato*, senzachè siasi potuto giustificare che il Governatore ne comunicasse al Petracchi il contenuto.

Quel *plico sigillato* cominciava al solito dicendo « *che il Popolo e le Camere*
» avevano unanimemente dichiarata *la decadenza* del Granduca dal Trono, nominan-
» do un *Governo provvisorio*; e che non dovevansi ricevere *ordini* chè dal Governo
» sopraenunciato » — Codeste frasi, conformi agli Editti del nuovo Governo, baste-
rebbero per salvare il Petracchi, se egli avesse scientemente obbedito.

Ma il plico proseguendo « che le persone capitanate dal Petracchi si porta-
» vano all'Isola, per verificare se Leopoldo d'Austria vi si trovava, e cacciarnelo »,
diceva cosa, che non poteva eseguirsi se non per volontà del Governatore della Isola
stessa. Il quale se non disponeva adesivamente, avrebbe potuto far calare a fondo il
Giglio e i due Gozzi con tutte le persone spedite; o per tratto di discretezza avrebbe
potuto colle sue truppe, anche senza il concorso degl' Isolani, cacciar quei dugent' uo-
mini in *Casamatta.*

Dunque il plico diretto al Governatore dell' Elba, non era fatto per sommi-
nistrare notizie del Petracchi.

Frattanto il Decreto della Camera di Accuse *al* § 97, invece di ritenere come
convinto il Petracchi di *scienza diretta*, che la spedizione fosse preordinata a cacciare
il Principe, o a respingerlo da Portoferraio; si limita a dire, *non potersi*, *NELLO STATO
DEGLI ATTI*, *valutare a favore del Petracchi*, *la scusa* di avere ignorato lo scopo di
codesta spedizione.

Ma gli argomenti, per i quali si pretende arguire nel Petracchi la *Scienza speci-
fica* che si trattasse di cacciare o di respingere il Principe, non sono logici, nè legali.

Si obietta primieramente la inverisimiglianza, che il capo della spedizione
ignorasse il fine, al quale era indirizzata. — Ma la questione è mal posta: un fine
vi era, ed era quello di condurre un *rinforzo* a Porto Ferraio, di presentare un *plico
sigillato al Governatore*, e di stare agli *ordini* del medesimo.

La Corte decidente si persuaderà facilmente, che il fine conosciuto e possibile
era codesto solo: imperocchè 1° quella miserabile spedizione nulla poteva tentare, se
non di concerto con le Autorità e con le Truppe dell' Elba; 2° l'Accusa stessa non osò
azzardare che il Petracchi avesse avuto ordine di agire da se; 3° diviene affatto oziosa
e gratuita la *supposizione* della scienza necessaria del fine ostile, subitochè il Petrac-
chi non aveva facoltà nè mezzi per raggiungerlo direttamente; 4° e se fosse stato al-
trimenti, era assurdo che il Petracchi ricevesse un *plico sigillato*, per dover dipendere
dagli ordini del Governatore.

L'Accusa ha creduto poter puntellare le sue supposizioni col *Rapporto* del Go-
vernatore di Livorno al Governo provvisorio, e perfino con gli *appunti particolari* di
quel Governatore; nelle quali cose ha creduto trovare una intelligenza che è illusoria.

Codesti per altro non sono *Documenti* minimamente valutabili per coartare
la scienza *specifica* del Petracchi sullo scopo *ostile* del quale si disputa. — Gli *appunti*
nemmeno hanno un primordio di forma provante, da meritare una seria risposta. — Il
Rapporto stesso è affatto destituto di forza probatoria, quando si pretenda contestarlo
al Petracchi, che non ne conobbe il tenore. Lo scrivente signor Pigli è un giudicabile,
che l'Accusa ritiene come già decaduto della qualità autorevole di Governatore; egli
non ha ratificato, nè spiegato il suo Rapporto. Ed anzi essendo *contumace*, non può
lo scritto suo aver nemmeno i caratteri (sempre sospetti) della incolpazione di
un correo.

Ma codesti fogli dell'ex Governatore sono letti dall'Accusa in un senso tanto opinativo, che perfino oltrepassa il valore delle parole. — Lo scrivente *non disse sillaba* sul *propalato* scopo di cacciare o respingere il Granduca. Egli parlò di « spedire all'*Elba*, e a *Lucca*; » e così parificando *luoghi diversi*, significò, che il fine diretto era di spedire uomini ove occorressero; e che l'altro fine eventuale e relativo al loro servizio, sarebbe dipeso dagli ordini, e questi dovevano essere dati da chi ne aveva autorità, ed a seconda delle circostanze.

Aggiunse il Governatore « convocati i capi popolo *li arringo;* e *quindi* Antonio Pe- » tracchi viene destinato a capo *della spedizione* per l'Elba, mentre Medici distinto ufi- » ziale di Garibaldi viene incaricato della direzione delle *operazioni militari*, ove occor- » ressero. » — Or chi disse all'Accusa che il Governatore Pigli arringando i Capipopolo, non solamente manifestasse loro la urgenza di una spedizione in servizio del Governo; ma anche *propalasse a tutti*, che trattavasi di cacciare o di respingere il Granduca?.... Dove ha trovato in grazia l'Accusa uno solo, fra tanti *arringati*, che le abbia regalata codesta curiosa notizia?... Eppure il Rapporto si limita a parlare *di spedizione!* Sicchè l'arringa dovè essere ristretta a codesto tema generico; altrimenti qual bisogno vi era di scrivere gli altri ordini eventuali al Governatore di Portoferraio entro un plico suggellato? — Di più, dove e come l'Accusa ha saputo, che il Petracchi fosse *presente* a quell'arringa? Il Governatore Pigli non scriveva di averlo eletto capo, traendolo dalla brigata dei capipopolo presenti; ma servendosi di un *quindi* usò una espressione indicante intervallo. Ed il Petracchi appunto protestò di essere mandato a chiamare assai tardi, e di avere trovati gli uomini già pronti per la spedizione. Lo che è stato confermato da Aless. Neri, e da altri testimoni che andarono a Portoferraio col Petracchi. — E non è da omettersi ancora, che il Governatore dice soltanto di avere eletto il Petracchi a *capo della spedizione*, cioè capo degli Uomini per servire alle occorrenze; ma la *direzione delle operazioni militari*, (sia di cacciata, sia di repulsa) era affidata al Medici, e non al Petracchi. — Vi è di più. Il Governatore Pigli nel suo Rapporto dice, essersi studiato di garantire il *segreto*, d'altronde da tutti promesso, *sulla spedizione*. Dunque se l'Accusa non esce dal senso retto, quì si parla della *spedizione* soltanto. Viceversa mi si dica sul serio qual bisogno vi era di *dire a tutti*, e non al solo Capo, che non solamente trattavasi di una spedizione, ma anche di una cacciata?... Bel modo di guarentire il *segreto* in cosa tanto delicata! bel ripiego di chi *suggellava* il plico al Governatore dell'Elba! — Finalmente l'Accusa nelle sue veggenze si è anche appigliata all'inciso seguente « meglio che 200 » persone erano pronte *ed istruite della loro missione*: » ma l'osanna fiscale sul valore di codesta frase è un'allucinazione palpabile! Qui si parla di missione, o spedizione per l'effetto di prestare servizio nell'Isola: ma che si parli anche di cacciata o di repulsa del Granduca questo non è decifrato! La Corte Regia non lo crederà mai, perchè non era cosa tale da propalarsi *a meglio di 200 persone*...

Ma per escludere, che il Petracchi dovesse essere sciente del fine di espellere il Granduca, sta appunto il *Dispaccio* del Governo provvisorio al Governatore dell'Elba (doc. a c. 297); donde rilevasi che il trattare col Granduca, non ostilmente ma officiosamente, affinchè non stanziasse in Portoferraio, era cosa affidata unicamente al Governatore predetto « ivi » *Ella deve invitarlo* ad assentarsi da codest'isola, *e fare in modo* che la presente disposizione abbia pieno ed immediato compimento. »

E qui si noti che codesto Docnmento avrebbe tolto agli ordini governativi, e moltopiù al servizio passivo del Petracchi, ogni carattere di *ostilità*, sicchè sparirebbe perfino in radice il preteso delitto. Tantopiù che il Governo provvisorio aggiungeva di esser mosso da un timore scusabile « ivi » La presenza del Granduca costà po- » trebbe divenir causa di *perturbazioni* e forse di *guerra civile.* »

Un altro Documento a c. 297 consuona nell' escludere la scienza del Petracchi, e nell'attribuire al solo Governatore il conseguimento del fine; come pure conferma che il Governo provvisorio non agiva ostilmente, ma per ovviare al pericolo della guerra fraterna.

Codesto documento è la lettera del Ministro dell'interno degli 11 febbraio 1849; — nella quale leggesi che il Petracchi era andato unicamente per rinforzo — ivi — onde aggiunger forza alla forza... al solo oggetto di coadiuvare i loro fra- » telli nella grave emergenza che ci sovrasta. »

E veramente l'Accusa stessa non dissimula, che (anche senza la spedizione) fu proclamato nell'Elba, e perfino dagl'indirizzi dei Municipii, quando già il Petracchi *era partito* cioè nei 14 e 15 febbraio, che quell'Isola non poteva essere il refugio della monarchia Doc. a c. 362, 363.

Sta poi in fatto, e non si controverte che il Petracchi non proferì parola, nè fece atto, che dimostrasse aver egli la scienza, e peggio poi l' incarico, di dover cacciare il Granduca.

Equivocò la Camera delle Accuse sulle prove di qualche discorso, che dicevasi fatto, non dal Petracchi, ma da talnno dei militi. — Il *Bell* che nel Processo scritto pareva avesse accennato credersi diretta la spedizione a rintracciare il Granduca, perchè così rilevavasi da vaghi discorsi fatti a bordo, senza indicare da chi; nella Udienza poi dichiarò che trattavasi di un semplice *sentito dire* dai marinari. — Tutti gli altri testimoni *Deistà*, *Diani*, e *Bassi* accertarono invece che la *missione* di cui erano informati i Militi consisteva nel rinforzare Portoferraio, onde ovviare a un colpo di mano, oppure conservarsi un punto di appoggio.

La condotta poi del Petracchi fu piena di ordine e disciplina, e scevra da qualunque segno di ostilità verso il Principe, cui anzi personalmente professavasi affezionato e riconoscente.

Spedì due Ufficiali col *plico chiuso* al Governatore di Portoferraio, ed aspettò a Campo gli ordini del medesimo. — Il plico non fu restituito, e il Petracchi non venne al possesso del di lui contenuto.

Ma appunto perchè lo scopo noto al Petracchi consisteva nel rinforzare il Presidio sotto gli ordini del Governatore: così scrisse da Campo al medesimo nel 10 febbraio « Osservatore severo degli ordini del mio Governo, devo avvertirvi che mi » porterò colla mia Colonna militarmente a Portoferraio *per presidiare i Forti* insieme » alle Truppe nostri fratelli. Tali sono gli *ordini* emanati *da un Governo costituito* ecc. » (Doc. a c. 289.) »

Mentre il Petracchi aspettava le risoluzioni del Governatore, offrì anche i suoi servigi al Comandante di Longone, per un fine di militare disciplina, su cui sarebbe espiscato qualsivoglia sospetto.

Finalmente nel 12 Febbraio il Petracchi si presentava con tutti i riguardi al Governatore in Portoferraio; ed il suo contegno fu tanto ragionevole, quando rispet-

toso; talchè il Governatore avendolo agevolmente indotto a tornare a Livorno, lo banchettò e gli offrì quanto poteva occorrergli per il viaggio.

Sta in fatto, e la Corte Regia lo riterrà, che non uscì parola mai di bocca al Petracchi, che lo manifestasse informato dello scopo ostile della spedizione, e che suonasse la minima irreverenza verso il Granduca.

Il *Corrier Livornese* annunziava l'indomane il ritorno della Colonna del Petracchi dall'Elba, senza punto alludere alla persona del Principe; ed anzi confermava che la missione era diretta a rinforzare il presidio, ma che non era occorso rinforzo alcuno.

Laonde rimane affatto esclusa la pretesa scienza del Petracchi, che lo scopo della spedizione consistesse nel cacciare il Granduca.

In diritto poi, la scienza deve essere provata specificamente, e con resultanze dirette. *Caball. Resolut. Crim. Cap.* 287 *n.* 30. 42. 67. *Bonfin. ad Bannin. cap.* 54. *n.* 43. Tantochè i *Giuristi* fissano per modo di regola che « solae praesumptivae pro- » bationes scientiae non sufficiunt in materia sapiente delictum. »

Ma la scienza sarebbe anche *un nulla*, tostochè rimane escluso eziandio che il Petracchi avesse ricevuti ordini diretti, e possedesse facoltà e mezzi onde costringere il Principe a partire, o a non sbarcare nell'Elba.

E se vi fosse stata di ciò alcuna traccia, che pure non vi è; il Petracchi dovrebbe essere assoluto anche quando si trattasse di tempi *ordinarii*. Imperocchè militerebbero a suo sgravio le regole del *comando e ubbidienza passiva;* regole che la difesa *Romanelli* ebbe opportunità di sussidiare con analoghe *Dottrine*. — Il Petracchi era riconosciuto *maggiore* della Guardia civica sotto il Governo Granducale: ed era *mobilizabile* dentro lo Stato a tenore del *Regolamento*. Dunque egli non poteva rifiutare obbedienza senza grave pericolo; nè incorreva responsabilità quando subiva gli ordini di un Governo che allora consideravasi *costituito*. — In questo senso procedono favorevolissimi il *Rossi Dir. pen. liv.* 11 *ch.* 13, e lo Chaveau *Theor. du cod. pen. ch.* 14 § 902.

Nè dal Petracchi poteva esigersi, che si facesse cognitore degli ordini ricevuti dai suoi Superiori in una materia avente mistura politica, ed in tempi nei quali le più autorevoli e qualificate Persone non ponevano in campo tanta esitanza.

Egli in sostanza era un *esecutore di terza mano;* sicchè la imputabilità non avrebbe potuto in tutti i casi estendersi fino a lui.

E nulla avrebbe poi eseguito. Sicchè gli ordini sarebbero rimasti *eventuali;* nè si sarebbe giunti al di là di un preparativo, senza alcun principio di azione preordinata all'offesa.

Quando dunque il Petracchi protestava della sua personale affezione al Principe che aveva testè remunerati i suoi servizii; chi potrebbe smentirlo affermando, che avrebbe anche agito se occorreva? Chi può escludere quella desistenza spontanea, che deve sempre presumersi in favore dei Giudicabili, conforme insegnano gli Scrittori tutti, fra i quali il chiar. *Romagnosi?*

Tutti questi subalterni, e perentorii riguardi, sono però esuberanti. Il Petracchi deve esser assoluto, perchè non è provato l'addebito per cui venne mandato al Giudizio.

Passando alle *spedizioni di Maremma, e di Pietrasanta,* — esse non formarono elemento d'imputazione contro il Petracchi nella parte *dispositiva* del Decreto della

Camera di Accuse. Perciò la Difesa, non ha obbligo di occuparsene; nè la Corte decidente ha competenza per giudicarne a riguardo di lui.

In quanto alla spedizione di Porto San Stefano, sarebbe mancato all'Accusa perfino ogni elemento. Infatti. 1° il Petracchi non si mosse mai da Pontedera, e questo rende improponibile qualunque addebito; 2° non proferì parola che accennasse avere avuto sentore di una gita a Porto S. Stefano; 3° anche pescando nei dispacci telegrafici qualche traccia sulla *opinione* del Petracchi di *poter essere* spedito in Maremma, o a Grosseto, ciò nulla rileverebbe per riguardo alla ostilità nella spedizione suddetta; 4° e siccome non ricevè nemmeno l'ordine di porsi in cammino, tutto andrebbe a risolversi in idealità e dicerìe, sparse nella colonna dei Volontarii per la comunicazione che avevano costantemente con Livorno.

In quanto alla spedizione di Pietrasanta: essa non forma imputazione di lesa Maestà in *primo capo*, neppure per chi la ordinò.

Il Petracchi giustamente fu dispensato da rispondervi; perchè non era che un'*esecutore più subalterno di tanti altri*, i quali non vennero rimproverati.

Egli altronde non prese alcuna parte attiva, ma fu rimandato subito da Pietrasanta a Viareggio, ed ivi salvò l'uffiziale *Capanna* dalle altrui improntitudini.

La Difesa non può che protestare contro le relative indebite molestie; quando non vede accusati il Generale, i Comandanti superiori, e le Autorità tutte che cooperarono in quella spedizione.

Altrettanto molesto e indebito fu il rimprovero circa il tenore dei Dispaccj telegrafici, e dei Proclami che uscirono sotto nome del Petracchi; sì perchè quest'uomo illitterato non può esser chiamato a rispondere di ciò che altri scrisse per lui; sì perchè nemmeno si prova che egli conoscesse le frasi, ratificasse le formule, diffondesse i Proclami; si perchè è escluso che gli stampatori trattassero con lui; sì perchè tutti i Testimoni hanno ammessa nel Petracchi una certa vanità di jattanze, ma viceversa hanno escluso che egli fosse capace del minimo eccesso: — e sì perchè finalmente *in diritto*, quando l'Editto regio dei 26 luglio 1849 aveva sottratto alla Giurisdizione ordinaria il *secondo capo* della lesa Maestà, diveniva un'eccesso di potere contro il Petracchi il processarlo per asserti sproloquj e improntitudini verbali o scritte.

Moltomeno appartiene al tema tassativo delle due presenti Cause il trattenersi sopra altre jattanze, che serotinamente vennero ad ascrivergli uno o due Fiorentini (*stati parte interessata*), e sopra un certo Proclama rimasto ignoto, e che non sembra esser quello contro i Retrogradi; tantopiù che neppur di questo il Petracchi resulta *estensore*, nè corrisponde per le minacce al contegno *sempre umano e soccorrevole* dell'Accusato; e che poi non forma elemento d'imputazione, nè poteva legalmente imputarsi in un Giudizio di vera e propria *perduellione* qual'è l'attuale.

Da queste particolarità inattendibili saprà sbarazzarsi la Regia Corte; la quale venne indebitamente sopracaricata di cosiffatte minuzie nella Causa pistoiese, malgrado la doppia Amnistia che impedisce parlarne.

SEZIONE TERZA. — *Difese generali, e speciali, nella Causa del Tribunale* di Pistoia.

Preliminarmente — *La indole del Giudizio presente* esige, che si applichino al Processo pistoiese tutte le deduzioni già fatte sul Processo fiorentino; qualora per

impugnatissima ipotesi, si tenesse ferma la supposta identità di causa che motivò la riunione dei due Processi.

Successivamente — in quanto al *titolo del Delitto*, (sempre per impugnatissima ipotesi) se mai astrattamente fosse stata proponibile la imputazione di lesa Maestà; siffatta imputazione dovrebbe giudicarsi disapplicata eliminata e perenta, per tutti quei motivi, che anche in questa parte di diritto vennero formulati sul Processo fiorentino.

In terzo luogo — Parimente le conclusioni ivi prese *su i limiti dell' Accusa, e sul fatto in genere*, devono spiegare influenza non solamente eguale, ma anche maggiore, in pro degli Accusati compresi nel Processo pistoiese. Imperocchè l'operato di questi essendo successivo, e pedissequo ai fatti già consumati su' i quali si raggira il Processo fiorentino; anche la relativa imputabilità deve esser giudicata dalla Corte Regia come meramente subalterna e consequenziale.

Ond' è che se può e deve eliminarsi o scusarsi il preteso reato del Governo Provvisorio, dei Ministri, e del Capo del Potere esecutivo; molto più deve escludersi la imputazione diretta contro chiunque avesse aderito, obbedito, o proseguito a sostenere quel Governo.

Nè solamente sparirebbe la imputabilità delle innocue parole del Dottor Agostini: ma anche gli Accusati, allora Ufficiali di una Milizia mobilizzata dalle Autorità suddette, dovendo esser necessariamente affezionati alle medesime, non poterono incorrere nel delitto di Lesa Maestà per quel tanto che loro si rimprovera, tostochè il Governo Granducale mancava, e mancò fino alla completa sua restaurazione in tutto lo Stato.

Ciò fermo stante in genere; e senza deflettere da tutto quel più che gli Accusati del Processo pistoiese potessero trovare di favorevole nelle Difese fatte dall'intero Collegio sul Processo fiorentino, e che dovranno intendersi riassunte per tutti gli effetti congrui e salutari: — dirò prima ciò che riguarda in particolare il *Dott. Agostini*, la posizione del quale non va confusa con quella dei Coaccusati, — e successivamente giustificherò i fatti relativi al *Petracchi*, aggiungendo poche parole per il disgraziato *Piccini*.

§ 1° *In quanto al Dott. Giuseppe Agostini.*

La Difesa ha sempre opposto perentoriamente alla Procedura il *non bis in idem*, e la incompetenza della Giustizia ordinaria; e si è costantemente protestata della violazione del R. Editto dei 26 luglio 1849, e dell'altro dei 21 novembre detto, contenente la generale Amnistia.

Ed invero resulta dai Decreti del Consiglio della Prefettura pistoiese dei 26 settembre 1849 e del Consiglio di Stato dei 13 ottobre detto, che il dottor Agostini fu processato, condannato e punito a tenore del predetto Editto regio dei 26 luglio 1849, e rimase poscia amnistiato, e restituito in libertà, in virtù dell'altro benigno Editto dei 21 novembre: talchè essendo stato nuovamente catturato e processato, sono nulli e indebiti tutti gli atti relativi.

Errò pertanto la Camera delle Accuse, rigettando le istanze defensionali e le favorevoli conclusioni del Ministero Pubblico; e falsamente applicò la massima, che le coercizioni e mortificazioni imposte dall'Autorità governativa non sono valutabili a

sollievo dei condannati in via ordinaria: giacchè codesta massima, e le *Decisioni* analoghe, sono affatto estranee alla questione presente.

Essa infatti 1° consiste nel trattarsi di una defezione politica, la quale per l'Editto regio dei 26 luglio, e previa la cognizione che il Ministero pubblico dovè portare sulla querela, non poteva altrimenti imputarsi come lesa maestà; 2° essendo omai tolta dalla via ordinaria, e subordinata a quella forma transitoria di giudizio che restò esclusivamente affidato ai Consigli di Prefettura, aveva definitivamente esaurito il suo corso, nè poteva riassumersi senza vizio di reduplicazione, e d'incompetenza; e 3° estinta poi anche l'analoga pena, mercè i favori della generale amnistia, diveniva perfino un eccesso di potere il sottoporre l'Agostini a nuova procedura pel fatto medesimo.

Ma qualora non fosse esistito codesto riflesso perentorio: gioverebbe sempre in via ordinaria al dottor Agostini 1° l'essere il fatto suo totalmente separato da quello che s'imputa ai Battaglioni livornesi, non venendo neppure articolato che egli fosse in qualche relazione coi medesimi; 2° il provarsi che egli fu coartato a presiedere il Circolo pubblico in Pistoia nel 14 aprile 1853; 3° il non avere egli progettata in quel Circolo *la protesta* contro il Municipio Fiorentino, mentre la dovè firmare in conseguenza dell'ufficio che gli era stato imposto; 4° ed essere l'articolo inserito poi nel *Corriere Livornese* una dichiarazione apologetica, affatto pedissequa, ed influita dalla posizione in cui l'Agostini ormai si trovava, e che non fu suggerita da sensi di ostilità ma di personale convenienza dietro le provocazioni lette in un'articolo del *Nazionale*.

2° *In quanto all'ex-maggiore Antonio Petracchi.*

Primieramente la difesa insiste nei fatti precedenti, e già dedotti nella Difesa relativa al Processo Fiorentino, fatti che qualificano il Petracchi come zelante nel servizio dell'Autorità, costante oppositore alle improntitudini politiche, riparatore dei disordini, difensore della personale sicurezza, e protettore delle proprietà. A ciò deve aggiungersi che il Petracchi iniziò alle pratiche della disciplina militare il suo Battaglione, fino da quando nel febbraio 1849 stanziava in Pontedera; che v'insistè in Pescia, aumentò i provvedimenti a San Marcello e a Boscolungo; e quando fu sciente dei trascorsi, represse e punì quanti difettavano, e senza riguardo veruno come ne fece prova tra gli altri il *Baganti;* e che il Gen. Melani rese giustizia al Petracchi stesso, referendo al Governo che il mantenimento della disciplina dipendeva unicamente dalle premure di lui (*Doc. pist.ª a* 95. 96. 98. 99.)

Anzi appunto per la difficoltà di frenare i Volontari mobilizzati, e per quei disordini stessi che lamentava il Generale predetto e dei quali tanto parlano le Conclusioni dell'Accusa: bisogna inferire che l'ex-maggiore Petracchi non doveva essere addebitato come autore de' fatti successivi che si pretendono delittuosi; ma convien piuttosto ritenere essere egli rimasto soverchiato e trascinato da quegl'impeti, che potè dominare fino al 12 aprile, e che divennero infrenabili dopo le collisioni di quel tempo.

Ma prima di tutto il processo pistoiese incontra una difficoltà *di diritto.* — Esposta la quale, tratterò unicamente in modo *subalterno* la difesa del merito.

I. — Questione preliminare. — Condotti da Pisa, e consegnati alle carceri militari in Firenze, il Maggiore Petracchi ed i *Capitani* Piccini, Cimballi, e Lottini; fu iniziato militarmente un Processo. Il quale essendo stato esteso ai disordini, dei

quali credevansi rei gli Ufficiali e Militi dei Battaglioni il *Ferruccio* e le *Bande Nere*, venne proseguito e compiuto sotto la restaurazione granducale.

Codesto processo portava il titolo di *concussioni e ribellione*: perchè abbracciava tutti gli addebiti desunti dai fatti del marzo e dell'aprile 1849; cominciando da Pescia, passando a S. Marcello e Boscolungo, e venendo a Pistoia, ed alla ritirata per Calcinaia, fino alla capitolazione conclusa in Colignola.

Ma un tal processo era condotto a termine, e deferito al Consiglio d'inchiesta fino dal dì 8 Agosto 1849: e sarebbe stato deciso forse dentro lo stesso mese, se il Consiglio con decreto di quel giorno non si fosse dichiarato *incompetente*. — Motivo della supposta incompetenza fu, che il Decreto del 4 maggio aveva dichiarati assolutamente *nulli* tutti gli atti del cessato Governo provvisorio.

Effetti di siffatta dichiarazione furono 1° le lunghe e gravi *sofferenze* dei Giudicabili; 2° il mutato *titolo di delitto*, perocchè invece delle concussioni e ribellioni, si pretese obiettare la lesa Maestà; e 3° il non conseguito benefizio dell'Amnistia, giacchè l'Editto dei 21 novembre 1849 avrebbe trovato ormai risoluta la Procedura sotto i titoli preavvertiti, e non avrebbe avuto bisogno di lasciare aperto il corso della Giustizia contro quegl'individui che *a mente del Direttore degli atti* presumevansi avere alzata la bandiera della fazione e delle sovversioni.

Pertanto io chiesi, e spero, che la Corte decidente ripari *in definitivo*, e con successo *perentorio*, i gravami di quel Decreto; del quale mi sembra evidente la erroneità e la ingiustizia.

Indarno fu allegato il Decreto del 4 Maggio 1849 che assolutamente annullò tutti gli atti del Governo provvisorio, e del Capo del potere esecutivo: giacchè è ormai definito *in jure* che la effrenatezza di siffatti annullamenti distrugge invero qualunque diritto revocabile *in pristinum*, ma non può assurdamente pretendersi che abolisca i fatti compiuti, e ne cancelli le conseguenze. Occupata Roma, dopo la prima Repubblica, dal Generale Naselli in nome del Re di Napoli, furono promulgati quelli effrenatissimi Editti che ebbero nome di *naselliani*, e che facevano apparentemente man bassa anche sopra i contratti. Ma la *Ruota Romana* seguitando le teorie del Gius pubblico e del civile, eliminò ad ogni costo codesta intelligenza *ostrogotica*, e salvò giustamente i diritti quesìti nelle vertenze ancorchè pecuniarie.

Niuno però aveva finquì opinato, specialmente in materia *penale*, che un Decreto (come quello del 4 maggio) tendesse a distruggere anche i diritti quesiti mediante un processo relativo ai fatti del marzo e dell'aprile, ed iniziato fin d'allora.

Non si può credere tale la intenzione del Commissario straordinario, — nè a tanto si potevano estendere le sue facoltà.

Frattanto la Guardia Civica, o Nazionale, poteva esser mobilizzata dentro lo Stato, anche secondo il Regolamento granducale del 1847. E se la mobilizzazione ordinata dal Governo provvisorio doveva considerarsi nulla fin dal principio, non erano però nulli e come non avvenuti i *fatti consumati*, e le *sequele ormai irrevocabili* di codesta mobilizzazione. Tutto l'operato dei Battaglioni predetti in figura di milizia, come surrogati alle milizie, e sotto gli ordini del comando militare, aveva lasciato una traccia indelebile per gli effetti amministrativi e finanziarii; sicchè moltopiù dovevano essere irrevocabili le *sequele penali* dei reati militarmente commessi.

Le regole generali della *non retroattività*, crescono di gran lunga in un caso

simile, e devono intendersi preservate dalla locuzione indefinita e dallo spirito del Decreto stesso dei 4 maggio; attesi gli assurdi, le ingiustizie e le quasi impossibilità che s'incontrerebbero opinando diversamente.

Ma vi è anche la *osservanza autentica*, che troncherebbe l'esorbitante mostruosità di qualunque obiezione. — Infatti il processo militare fu proseguito dopo il 4 maggio: anzi fu sollecitato dal Ministro della Guerra eletto dal Granduca, e lo fu perfino in nome del Consiglio di Stato, come resulta dalla *Ministeriale dei* 30 *giugno* 1849 Filza 1 a c. 40.

Più. Si provvide al regolamento dei Processi e delle Accuse nel luglio: ma non si pensò a interrompere, ed avocare quel processo, nè prima nè dopo gli Editti del 26 luglio, che pure investivano anche le specie secondarie della lesa maestà.

Dunque fu erroneo, esorbitante e lesivo il Decreto degli 8 agosto 1849. — E perciò 1° i Giudicabili hanno diritto quesito a non rispondere chè di concussioni e ribellione; 2° la procedura e le sofferenze dall'agosto 1849 in poi sono indebite; 3° la causa deve considerarsi come se fosse legalmente fin d'allora finita; 4° e gl'imputati devono intendersi compresi nell'Amnistia, e non più passibili di un'Accusa di Lesa Maestà.

II. — Difesa ipotetica in merito. — Ma quando anche si dovesse discutere la serie dei fatti dei quali domandasi discarico al Petracchi ed ai Coaccusati; mancherebbe ogni elemento per la minacciata condanna. — Codesti fatti trovansi classati nel Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza di Pistoia; il quale venne adottato in questa parte dalla Camera di Accuse della Corte Regia. — Or dunque la difesa riferendosi al medesimo, prova mancare in *fatto* e in *diritto* i pretesi estremi di una lesa Maestà, per le considerazioni seguenti; alle quali spera che la Corte decidente farà diritto nel suo giudicato definitivo.

1° — *Fatti di Pescia, e seguenti fino al* 13 *aprile.* — Il Decreto della Camera di Consiglio noverò alcuni disordini particolari, commessi staccatamente da pochi militi del Battaglione comandato dal Petracchi, nel breve suo soggiorno in Pescia sul principio di marzo 1849. Parve al Tribunale che codesti disordini, anzichè costituire semplici *violenze*, potessero elevarsi al grado di *sedizione* per l'indole politica da cui erano informati; e credè di potere addebitare il maggior Petracchi di complicità negativa, ossia di connivenza.

Ma è sbagliato il *titolo*; perchè la mistura politica non basta a cangiare i disordini particolari in *sedizione*, quando non attaccano il Governo esistente.

La sedizione poi differisce troppo da quel grado supremo di lesa Maestà, che fu *l'unico eccettuato dall'Amnistia*, perchè sia lecito di assumerne cognizione e decisione nella Causa presente.

Ed il Petracchi, ben lungi dall'essere convinto di connivenza, comparve anzi animato da sentimenti di ordine e di disciplina; venne elogiato dall'Autorità politica di Pescia, con la quale intendevasi; agì con rigore quante volte gli fu reso conto degli enunciati disordini; si diè cura di proteggere l'Episcopio; salvò uno Stemma granducale in marmo: e così meritò ed ottenne elogj, anzichè imputazioni, per il contegno tenuto in Pescia.

Perciò l'Accusa replicando alla mia discussione dei 27 aprile, non insistè in questa parte dal frivolo addebito che si pretendeva dare al Petracchi.

Ma ciò non basta. — Siccome è resultato che il Petracchi diede saggio d'iniziare in Pescia le regole della disciplina militare; e siccome anche a San Marcello non solo si diportò incensurabilmente, ma anzi condusse la disciplina a quel miglior punto che per lui si poteva; così la Difesa reclama, che sia tenuto conto di codesti antecedenti, per escludere ogni esagerata censura dai fatti che susseguirono.

2° — *Fatti di pretesa Perduellione ed Estorsione* in San Marcello e Pistoia. — Discutendo questa parte della causa dimostrai, e concludo, 1° che l'accusa non provò, ed anzi è escluso, che il Maggior Petracchi partisse la mattina del 13 aprile 1849 con intenzione di lasciare la Frontiera di Boscolungo, e di marciare sopra Firenze, per animo ostile contro la restaurazione del Principato Costituzionale: — 2° che il Petracchi e il suo Battaglione, sopraffatti dagli avvenimenti del 12 aprile, dovevano esaltarsi e prorompere in atti scomposti e in concitate parole, ma nulla commessero che corrisponda all'obiettato titolo di delitto.

Riassumerò brevemente le resultanze precipue, non deflettendo dalle asserzioni dell'Accusa. — Vano però sarebbe l'affannarsi nello spicilegio delle prove; giacchè abbiano una congerie di asserzioni implicate incomplete contradittorie, la quale mentre prova un disordine ed una esaltazione scompigliata, nulla però conclude per la supposta perduellione. E se l'Accusa vanta alcuni testimoni interessati, dolenti, idioti, o sospetti; o adduce Militari che ordinariamente non simpatizzavano con le colonne civiche: viceversa le persone meglio informate e qualificate *distinguono* tra l'agitazione perturbazione o improntitudini (che non si negano dalla Difesa), ed un serio progetto o un principio di azione il quale accenni anche da lunge gli elementi della lesa maestà.

È un fatto incontrastabile che i Militi sulle vette dell'Abetone, e negli accampamenti di Boscolungo, difettavano di locali, di vestiario, di vitto, di soldo; e che la stagione nevosa e piovosa rendeva più crudi i loro patimenti. E siccome trattavasi di Cittadini, non induriti nelle abitudini della militare campagna; così è naturale che, stanchi di soffrire, inclinassero allo scontento, e spesso trasmodassero.

Ma codeste circostanze, ed anzi la loro indole turbolenta e disordinata, su cui troppo declamò l'Accusa, sono argomenti di perentoria difesa a pro del Petracchi: il quale tantopiù è *lodevole* ove riuscì, e tantopiù è *scusabile* allorchè fu trascinato. Imperocchè essendo certificato il suo zelo indefesso per la disciplina, e provati i rigori che esercitò finchè gli fu possibile; bisogna dire che dal 13 aprile in poi tale divenisse lo scompiglio, che il Petracchi non potesse altrimenti fare argine, ed anzi dovesse egli stesso subire la prepotente influenza di quelle straordinarie perturbazioni.
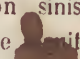
Dal pubblico Giudizio è venuto a resultare, che la ufficialità del Battaglione componevasi d'individui superiori al Petracchi per la loro posizione civile, per i loro mezzi, e per la loro istruzione; che egli aveva necessità di fidarsi, e di rimettersi al così detto *Stato Maggiore* che aveva accozzato alla meglio; e che tra codesta Ufizialità vi erano taluni esageratamente bollenti, tali altri (come il Marchetti maestro dei suoi figli, e suo segretario) necessariamente padroni della fiducia di lui, e non solo influentissimi di consiglio, ma liberi anche di abusare della sua popolana facilità. — Gli stessi Del Seta e Traditi, che sono le colonne d'ercole dell'Accusa, lealmente affermarono, che il Petracchi non era censurabile quando agiva di per se: ma che sovente rimaneva compromesso dalle spinte altrui, o dall'abuso che si faceva della sua buona fede, del suo nome, e perfino della sua firma. — E che egli dovesse per necessità, e suolesse per

franche abitudini fidare altrui le *firme in bianco*, è pure un fatto provatissimo. Sovente gli occorreva di assentarsi e perlustrare. La stanza di uffizio era in balìa di molti. Nè egli poteva far fronte a tutti.

Ciò potrebbe spiegare quei *Dispacci telegrafici*, e quei *Proclami*, che superano la *istruzione*, o che disdicono alla consueta *moralità* del Petracchi. E ciò schiarirebbe altresì qualche lettera con la sua firma; e perfino quel foglio *scritto di pugno altrui*, ove parrebbe che il Petracchi ritrattasse il proclama ai *Retrogradi livornesi* — Ma codeste considerazioni, mentre acquieteranno in fatto la coscienza dei Giudici, mi sembrano però quasi esuberanti in una causa, ove io protesto che sarebbe violare gli Editti regii dei 26 luglio e 21 novembre 1849 il trattenersi sopra *defezioni* o reati, che sfuggono all'indole eccezionale di questo solenne Giudizio.

Or venendo ai fatti dal 12 aprile in poi: deve ritenersi (*e ciò basterebbe*) che non giunse mai a Boscolungo, o a San Marcello, verun' ordine o intimazione, che constatasse l'autorità e l'intendimento della Commissione municipale di Firenze.

Accaduta la deplorabile collisione degli 11 aprile, e ritiratosi il Guarducci con la sua colonna da Firenze a Prato; è inevitabile che, in quel fermento crudele, fossero recate anche a S. Marcello e a Boscolungo notizie laceranti, ed eccitamenti perniciosi. — Ciò servirebbe a scusare anche il Petracchi, se ne fosse rimasto concitato. — Ma l'Accusa non prova che egli avesse subìto impressioni simili, quando la mattina del 13 scese da Boscolungo.

Certo è frattanto che egli non si mosse con sinistre intenzioni; e che non lasciò l'ordine che il Battaglione dovesse muoversi, e [illegible]itarlo.

Viceversa le tanto tediose, quanto frustrane[illegible]cerche sullo spostamento dei *Cannoncini di montagna* dai Casotti di Cutigliano, si ritorcono contro l'Accusa; poichè ne resulta 1° che i Cannoncini non furono presi dal Petracchi per portarli contro Firenze, *ma furono spediti in su verso l'Abetone*; e 2° che perciò il Petracchi era tuttavia intenzionato di guarnire e difendere le frontiere. — Pertanto mentre il disputare se il Petracchi potesse muovere i Cannoncini, si ridurrebbe a questione disciplinare, ed affatto inconcludente nell' odierno giudizio; deve invece ritenersi, che Egli li mosse in una direzione affatto contraria ai sospetti dell'Accusa.

Non consta poi che fosse egli (anzichè il giovane Capitano che lo seguiva) quello che pretendesi avere acclamato alla Repubblica presso il ponte alla Lima. Comunque però siasi, l'acclamazione si ridurrebbe a parole imprudenti, e affatto immeritevoli di esser poste a calcolo dalla Sentenza in un Giudizio di Lesa Maestà.

Giunto il Petracchi verso la sera del 13 a S. Marcello; è naturale che ivi sentisse ricalcare le scene di sangue, accadute in Firenze il dì 11; e che sentisse annunziare anche i casi del 12, ma però assai sfigurati ed esagerati, come doveva accadere in tanta confusione ed a quella distanza. — Qualora dunque fosse vero ciò che suppongono i *Della Seta* e *Traditi*, ed altri simili testimoni ai quali tanto si affida l'Accusa: il Petracchi sarebbe scusabile, se in siffatta perturbazione si fosse esaltato, e se avesse protestato di soccorrere i prostrati suoi compatriotti, e di sostenere quel Governo da cui dipendeva, e che poteva credere soverchiato da una subitanea e passeggera reazione.

Ma non vi è la minima traccia che egli spedisse ordine a Boscolungo, affinchè il suo Battaglione partisse di là, per avventurarsi a mosse ostili contro il Municipio Fiorentino.

Per l'opposto la *lettera del Capit. Piva* (a 103) che il Petracchi non ricevè, ma che in sua assenza dovè essere recapitata al *quartier generale* di Boscolungo, sembra essere stata la cagione primaria per cui i Volontarii (già sofferenti ed inquieti) risolvevano di scendere repentinamente dall'Appennino.

In conferma di ciò stà il fatto, che il Capit. Piccini era rimasto fermo ai Casotti di Cutigliano per condurre all'Abetone anche i cassoni delle munizioni; e che non ebbe avvisi in contrario dal Petracchi, ma vide giungere improvvisamente il Battaglione nel giorno 14, e così fu condotto dagli altri a S. Marcello.

Le lettere del Benvenuti scritte al magg. Pieri *Doc. a* 4. 5 certificano 1° che l'ordine della mossa da Boscolungo non lo dette il Petracchi; 2° che il Battaglione, allora comandato dal Benvenuti, era quello che, nell'agitazione delle ricevute notizie, risolveva di soccorrere il Guarducci e di sostenere il Governo. — La *prima* lettera del Benvenuti non rammenta neppure il Petracchi; la *seconda* esprime che il Benvenuti lo rappresentava come assente. E l'altra lettera al Giudice istruttore *Doc. a c.* 33 contiene la confessione del Benvenuti *di avere operato di moto proprio.*

Nè si obietti la lettera al *Pieri,* con firma del *Petracchi,* dei 14 aprile *Doc. a c.* 9; sì perchè essa è scritta al solito da altri sopra una firma *in bianco,* nè provasi che la spedisse il Petracchi; e sì perchè nel dì 14 era giunto il Battaglione da Boscolungo a S. Marcello, e così quella lettera si ritorce *in difesa,* poichè proverebbe che il Petracchi era spinto da un movimento ormai consumato senz'ordine suo.

Bisogna pertanto non confondere i tempi e le circostanze: nè attribuire direttamente lo scopo delle ostilità al naturale effetto degli avvenimenti.

Si può infatti ammettere (senza gravare il Petracchi con imputazioni delittuose) che le notizie sempre più infauste e concitanti per i *compatriotti* del Guarducci, e per i Civici che ripetevano la loro mobilizzazione dal Governo provvisorio, avessero fatto nascere un fermento d'idee, ed una propensione non irragionevole a concentrarsi, a deliberare, a prendere un partito di salvezza comune, partito che non poteva *senza slealtà* andar disgiunto dall'affezione verso quel Governo, per il servizio del quale i Battaglioni civici erano stati mossi da Livorno. Allora infatti non si conosceva l'esito che avrebbero avuto difinitivamente i fatti di Firenze. Perfino la lettera del 14 aprile con la firma *Petracchi* è scritta al Pieri nel concetto, che si trattasse di semplice reazione. E il testimone *Tommaso Cini* affermava, che il progetto prevalente fra i Livornesi era quello *di sfuggire ai pericoli della reazione.*

Che poi l'idea preponderante fosse appunto quella della salvezza e della convenienza comune; e che anzi si volesse principalmente tornare a Livorno, salvo il prendere poi un miglior consiglio a tenore delle circostanze; ciò deducesi perfino da quanto dovè scrivere il Del Seta al Generale Melani, e dalle officiali che furono scambiate tra lui e il Governo nel dì 14.

Ed in vero alla Corte decidente non può sfuggire, che il Generale Melani non ricevè per sogno quelle notizie minacciose, delle quali è stato fatto poi un quadro esageratissimo. Infatti si limitò a scrivere, che *l'acclusa lettera* (*del Del Seta*) e le indicazioni *del Cini,* additavano semplici *mosse e desiderii* del Petracchi; onde egli attendeva ordini, non avendo forze *per rimpiazzare* quelli uomini alla Frontiera. Dunque tutto riducevasi alla mossa e *al desiderio* dei Livornesi di ritirarsi, e agli ordini sul modo di *rimpiazzare!* . . . Allora però il carteggio stesso non esclude apertamente

la minaccia di *arrestare* il Generale, e molto più un piano già formato *di ostilità?*

La risposta data subito dal Ministro della Guerra, non solo non contiene il minimo segno, che la lettera del Della Seta mettesse in anzietà la Commissione Governativa; ma invece *corrispose perfettamente al desiderio dei Volontarii,* e così *legittimò la mossa* che si è voluta incriminare. Fu scritto infatti al Generale, che non vi era più bisogno *di guardare* la frontiera, e perciò « *Ella ordinerà a tutti i corpi di Volontarii sotto i suoi ordini di dirigersi a Livorno.*

Perciò l'accusa è uscita dal vaso, ostinandosi a trovar *delitto di Perduellione* in coloro, che in tempi *ordinati*, o di fronte a un Governo veramente *ricostituito*, avrebbero potuto addebitarsi soltanto di lesa disciplina militare. E peggio poi l'Accusa vi ha insistito, quando è venuto a certificarsi che *le mosse e i desiderii* del Petracchi, erano *all'unisono* con gli ordini della Commissione governativa fino del dì 14 aprile, e prima che i Volontarii scendessero da San Marcello.

Quì, per non frastagliare le materie, avvertirò, che le intemperanti Arringhe da taluni attribuite al Petracchi, non hanno guaranzìa di esattezza e di verità. Giungono infatti all'assurdo di supporre, che egli jattasse intenzioni ostili perfino contro la Reale Famiglia, la quale invece di essere nel Palazzo Pitti stanziava *da due mesi a Gaeta!...*

Circa le conversazioni, e discussioni, malamente chiamate *consiglj di guerra*, che si dicono tenute in San Marcello: è osservabile che esse tutt'al più presenterebbero un confuso rimescolamento di opinioni abbozzate e abortive, dalle quali tranne il frastuono, non resultava effetto nè risoluzione veruna.

Tanto è vero che i testimoni più avversi ritengono, essere stato sospeso ogni partito, per meglio deliberare in Pistoia.

E in Pistoia la deliberazione fu pacifica; e tendente a riunirsi per tornare di conserva alle respettive case; e riportare le armi al Municipio di Livorno cui appartenevano.

Nessuna *azione esteriore* del Petracchi accennò il minimo *preparativo* per parte sua, onde effettuare un *tentativo* sopra Firenze.

Invece fu in Pistoia pacatissimo ed inappuntabile il di lui contegno. — Vi giunse il 15, e se fosse dipeso da lui sarebbe partito il 16. Meglio per lui; giacchè tutto finiva rimpatriando senza conflitti.

Perentoria in favore dei Battaglioni guidati dal Petracchi e dal Guarducci fu la testimonianza *del Professore Manteri*, spedito appositamente a Pistoia dalla *Commissione governativa di Firenze;* giacchè questo testimone qualificato certificò, che il Petracchi ed i suoi non avevano altro proposito che quello di rimpatriare.

L'*Ordine del Giorno* pubblicato in Pistoia, per regolare la ritirata del 17, fu tanto rigido da non permettere, che s'imputi ostilità e disordine ai nostri difesi.

Sta in favor loro l'appoggio che ebbero dai Municipii di Pistoia, e di Pescia, e da tutte le persone assennate e influenti, che secondarono la tranquillissima ritirata dei Livornesi per la Valdinievole, fino a Pontadera: ove fù un fanatismo rusticale, ed uno zelo esagerato, quello che sparse scompiglj e pericoli.

Poco è da dirsi delle pretese *Estorsioni.* — È un fatto positivo, e resultante dai Documenti e dalle testimonianze concordi, che tutto il *Battaglione* del Petracchi era *in arretrato di paga da quattro giorni almeno;* e che la Ufficialità *soffriva arretrato da 15 giorni*, e varie spese erano state fatte per *contributi* particolari. In tale stato

di cose, il pericolo di sbandamenti, rapine e saccheggi, era imminente. Se qualcosa fosse accaduto, allora povero Petracchi!... Dunque chi può *in coscienza* accusarlo, se chiese pressantemente dei danari a S. Marcello e a Pistoia?...

Avrebbe potuto il Petracchi, secondo *le leggi e pratiche militari*, provvedersi con una requisizione. Invece si diresse tranquillamente al Commissario di guerra Maccioni: il quale (presente anche il Cini) convenne esser giusto di supplire agli arretrati, e se ne occupò direttamente trattando col Municipio di S. Marcello, senzachè il Petracchi se ne mescolasse.

Anzi è notabile la *rispettosa istanza* che il Petracchi sottoscrisse Doc. a c. 7, e che basta a rendere improponibile contro di lui ogni rimprovero di concussione.

Se poi, in quel trambusto, altri faceva minacce alla Popolazione, nell' evento che non avesse contribuito; e se gli Scriventi, per timore o per zelo, calcavano i pericoli che potevano derivarne; ciò niente grava il Petracchi che aveva agito e trattato nei modi più temperati, e che non avrebbe permesso insolenze ed aggressioni, essendo invece abituato ad impedirle e reprimerle.

Non mi degnai nè mi degno confutare il sospetto, che si pensasse d' imporre una taglia su Pescia. *Neppure il Della Seta* accertò che codesta fosse una jattanza uscita di bocca al Petracchi. Forse nel vortice che agitava il Battaglione calato a S. Marcello, può esservi stato taluno che azzardasse proposte così sconce: ma esse abortirono come la *lettera cieca* che fu spedita ai Pesciatini. Per tutta replica, questi secondarono la pacifica ritirata dei Livornesi.

Anche le lire 10,000 che il Municipio pistoiese somministrò al Quartier Mastro Danesi per supplire ai bisogni dei Volontarii, erano affatto indispensabili. Sì perchè le 5000 lire avute dal Petracchi in S. Marcello non bastarono di gran lunga a saldare gli arretrati del suo Battaglione nel dì 14; sì perchè l' arretrato andava giornalmente aumentandosi; sì perchè le spese della ritirata accrescevano l' arretrato; sì perchè a Pistoia bisognava supplir anche ai bisogni dell' altro Battaglione condotto dal Guarducci, e della Compagnia del Piva; e sì perchè faceva duopo avere assegnamenti per tutto quanto poteva occorre fino all' arrivo in Livorno.

Sta in fatto che la Commissione, e il Municipio pistoiese, non si lagnarono di estorsioni e violenze; e nemmeno si accorsero che fosse violentato, o minacciato, il Quartiere Mastro che trattava l' imprestito. — L' arresto di lui non venne provato.

Vi fu urgenza ed insistenza, e vi sarà stato anche diffidenza e sorveglianza a riguardo del prefato Quartier mastro; ma perchè? perchè il Petracchi giunto verso la sera del 15 *saviamente* voleva partire la mattina del 16; perchè oltre ad incalzare il tempo, bisognava tener quièti i Volontarii, onde fidando nei provvedimenti, non commettessero vessazioni o non si sbandassero; e perchè finalmente essendo partito il Generale Melani, ed avendo il Quartier Mastro tardato altre volte le rimesse di danaro e vestiario, fino al punto che il Petracchi dovè recarsi a Firenze in persona, diveniva scusabile ogni stimolo e cautela per non trovarsi a partire senza quattrini.

L' arretrato perseverava, poichè fu verificato dal Municipio in Livorno.

E di fronte al Petracchi, che, dopo aver difese le proprietà altrui, non solamente restò allo scoperto della sua paga, ma perse affatto tutti gli averi e perfino gli equipaggj; la Corte decidente non può davvero, nella sua religione e giustizia, lasciar sopravvivere manco i sospetti di estorsioni e di concussioni.

Anzi dacchè mi fu dato constatare, che gli *Ordini ministeriali* del dì 14 furono la vera causa della partenza del Generale Melani, spedito al comando del primo Corpo; la Corte decidente potrà giudicare quanta fosse la esagerazione, o allucinazione degl'intemperanti rimproveri che si erano cumulati in questo processo, ove perfino sostenevasi che il Generale aveva dovuto salvarsi con la fuga.

Venendo alla *pretesa ribellione* che s'imputa ai nostri Difesi; mi gode l'animo che sia dimostrata la impassibile tranquillità della loro *marcia* da Pistoia fino a Colignola; non altro avendo esternato, se non il discreto fine di ricondursi alle case loro.

Questo era il concertato tra loro ed il Prof. Manteri spedito dalla Commissione municipale di Firenze. — Questo era loro guarentito da un *Foglio di via*, che fu rilasciato ai due Battaglioni dall'Autorità militare di Pistoia. — E questo era ciò che i Volontarii dichiararono a tutti, non escluso il Pretore di Pontedera; questo è ciò che tutti trovavano ragionevole, giusto, effettuabile, meno il Pretore e quelli che gli prestavano appoggio.

La Corte Regia ha presente che Pistoia *non aderì* al Municipio Fiorentino fino al dì 19. Pisa *non aderì* fino alla mattina del 18; ed anzi ciò fece *dietro* il rassegnato contegno dei Volontarii che si ritiravano, conforme ebbe a confessare la stessa Commissione Governativa di Firenze nel suo proclama del 19 (*Doc. a* 17.) Questo stato di cose, e la incertezza del partito che avrebbero preso i Volontarii prima di uscire di Pistoia, erano *circostanze del momento* che potevano preoccupare la Commissione Governativa di Firenze, e che devono spiegare i motivi e lo scopo dell'*Ordine di disarmo spedito a Pistoia nel* 17 *aprile*, e limitarne gli effetti. In fine è da notarsi, che le solite *false voci* sparse anche nel Pontaderese, e sciaguratamente colà coltivate, avevano fatto credere ai Contadini che i Volontarii potessero far danni e violenze nel loro passaggio per quella provincia, e che ciò fu referito fino dal dì 16 alla Commissione Governativa di Firenze (*Doc. a c.* 17). — Pertanto il disarmo dei Volontarii fu decretato dalla Commissione predetta sotto impressioni *fallaci:* e fu anche dettato nel concetto di poter eseguire un tal provvedimento in buona regola, ed avanti la partenza dei Battaglioni da Pistoia.

Ciò in sostanza resulta dal Decreto medesimo; il quale, appunto per questo, guarentiva la sicurezza dei Volontarii fino al ritorno nelle loro case. *Doc. a* 15.

Laonde è da ritenersi, che se la Commissione fosse stata meglio informata; o non avrebbe lanciato quel Decreto, o l'avrebbe sospeso.

I testimoni Lawley, Pacini, Palmazio Arganini, e tanti altri, deposero in un concetto così favorevole agli Accusati, da ritenere che la esecuzione di quel Decreto potesse essere ragionevolmente creduta inopportuna ed impraticabile. Essi esclusero che i Militi Livornesi professassero ribellione, ed ostilità, contro la Commissione predetta.

È certo poi che quel Decreto non venne notificato, se non a notte inoltratissima; giacchè la partenza del Pretore per Calcinaia fu annunziata con Dispaccio telegrafico delle ore 9. 25. *Doc. a c.* 38.

Frattanto sta in fatto, che i Battaglioni erano stanchi dalla marcia di una intera giornata, bagnati dalla pioggia, affamati, ed inabili a prestare attenzione e obbedienza. Giunti in Calcinaia ove trovarono ospitalità, tanto opposta al contegno minaccioso dei Villici pontaderesi; gli Ufficiali e i soldati doverono sbandarsi per bisogno di cibo e di riposo, fino al segno di lasciare quasi in abbandono i Cannoni.

Ma è anche notabile che il Petracchi, nello scendere dai poggj verso Calcinaia corse pericolo della vita per essergli si rotto il legno e fuggiti i cavalli, rovesciandosi sulla di lui persona le valigie e bagagli. Sembra quindi veramente strano il trattare coll' infranto Petracchi del disarmo, a notte inoltrata; e fargli carico delle difficoltà che naturalmente doveva opporre in quel tempo, in quel luogo, a quell'ora, e in quello stato.

Pochissimi furono gli Ufficiali reperibili e presenti; e codesti doverono essere concordi sulla impraticabilità del disarmo, a cagione delle circostanze suddette.

La più grave delle difficoltà era però quella, che se pure i militi fossero stati svegliati e raccolti, non si potevano a quell'ora persuadere di lasciarsi togliere ogni mezzo di difesa; tostochè i Pontaderesi ed i Pianigiani erano in piena sommossa, suonavano a stormo, ed alzavano grida di morte per incutere terrore. Ciò resulta dai *Dispacci* stessi del Pretore, che rappresentava alla Commissione Fiorentina i servigj che potevano ritrarsi dalla sommossa medesima. Ed a fronte di ciò, si pretenderebbe che fosse riuscito togliere ai Volontarii le armi di loro proprietà, o che dovevano rendere al Municipio livornese ?

Frattanto il *Rapporto del Pretore di Pontedera* sul rifiuto del disarmo è un documento a difesa dei Giudicabili: imperocchè bellamente certifica, che essi non dissentivano dall' aderire alla restaurazione della *Monarchia Costituzionale*, ma solo volevano tornare al loro Municipio con le armi ricevute da lui.

Dunque rimane escluso l' animo ostile, e la *ribellione* non ha elementi di fatto. I Volontarii non offendevano la Commissione Governativa di Firenze, ma declinavano la esorbitanza di un Ordine che non era eseguibile nè giusto.

Nondimeno il Pretore medesimo concordò nel Giudizio pubblico, che il Petracchi *pareva piegarsi e consentire;* ma che veniva di tempo in tempo distolto dal Collega Guarducci, con segni ed urti dei quali il Pretore stesso potè avvedersi.

È poi decisivo il deposto di *Palmazio Arganini*, che l' abboccamento si convertì IN ALTERCO PERSONALE *tra il Petracchi e il Pretore per causa dei loro precedenti rapporti;* e che fu in codesto momento che il Petracchi avendo spurgato, come in atto *di dispregio* a quel suo vecchio amico, lo spurgo andò a cadere sul Decreto o sullo Stemma granducale, ma inavvertitamente e per caso. Tanto è vero che il Petracchi partì, *come infatuato*, e poco mancò che non ruzzolasse.

Il qual fatto risolve ed elimina il falso supposto, che il Petracchi avesse voluto fare onta alle regie insegne. E siccome avrebbe potuto ciò effettuare quando il Decreto era in sua mano; nè fino a quell'alterco *individuale* aveva fatto mostra di manomettere il Decreto; così bisogna ritenere, che non possa darsi debito al Petracchi del resultato materiale di quelle escandescenze. L'Accusa procedeva sopra un' equivoco: ma condannare il Petracchi sarebbe una ingiustizia a fronte degli ottenuti schiarimenti.

Anzi i testimoni stessi, ove il Petracchi alloggiava, certificano, che egli fece ricerca del Gonfaloniere, e del Pretore: e si dolse della loro partenza; e mostrò la probabilità di poter meglio trattare per l' indomane.

Così discolpato il Petracchi, e gli altri Ufiziali, dalla supposta *rebellione;* non resta che ricordare, come la ritirata si proseguisse la mattina del 18 con ordine e moderazione, non ostante le provocazioni continue che i Battaglioni soffrivano.

La fermezza del Petracchi giunse fino al punto d' impedire ai Volontarii che

rispondessero alle fucilate dirette contro di loro, e dalle quali presso San Giovanni alla Vena restò perfino investito un lavorante della pubblica via!

Non era stata dissimulata la impotenza dei Contadini, e delle Milizie, a tentare un'attacco contro i due Battaglioni. — Per quei Villici un colpo di Cannone a polvere era esuberante: giacchè sarebbe bastato a farli fuggire come un branco di storni.

Anco il bravo Capitano Terreni aiutante di Campo del Ministro della Guerra, riconobbe la superiorità dei Volontarii, nei dispacci, nel suo rapporto, e nei deposti.

Fu dunque tutto merito del Petracchi se tenne fermi i due Battaglioni. Essi potevano pur troppo agevolmente infiammarsi, e sentire gli sproni dell'amor proprio, e le spinte della disperazione.

E se il Petracchi partì da Colignola verso il mezzodì del 18 per tentare un passo pacifico, o ciò fosse trattando colla Città, o fosse passando dalle adiacenze di Pisa; era sempre un uomo paziente il quale cercava di salvare le convenienze dei suoi militi, scansando ad ogni costo i conflitti.

Pertanto anche la pretesa *ribellione* si dilegua, perchè mancano gli elementi del dolo, lo spirito ostile, ed ogni primordio di azione che possa costituire un reato.

§ 4. — *In quanto al Cap. Francesco Piccini.*

È questo un Giudicabile la di cui personale difesa offre singolare difficoltà, per la mancanza di materiale, e di formale.

Tutti i testimoni che parlarono del Piccini ne hanno elogiata la probità, la temperanza, la disciplina. Egli era quello che forse più di ogni altro teneva in buon frenò la sua Compagnia. A lui era affidato il far giustizia dei disordini nel Consiglio di disciplina. Di lui molto fidavasi il Maggior Petracchi per sostenere i provvedimenti e le repressioni, che gli conveniva di adottare e di eseguire.

Questo supposto perduelle non ha veruno che l'accusi di qualsiasi reato.

L'oste Begliuomini si lagna di una minaccia, ma perchè? Costui aveva ricoverata la compagnia del Piccini in una rimessa insalubre, e sopra un'antico strato di foglie di castagno: per cui s'infermavano i militi, e il Medico militare ne faceva lamenti. Sicchè un giorno, vinta la pazienza, scappò qualche parola al Capitano... Ora lo condanni chiunque conosce qual'è il sistema e frasario dei capi di milizia!

Ma l'Accusa ha creduto rimproverabile il Piccini; perchè sebbene *non fosse presente* alla intimazione di disarmo fatta dal Pretore di Pontedera, nè quindi si rendesse reo di rifiuto; pure, *il giorno dopo*, essendo venuto a conoscere che la intimazione era stata fatta, non fece subito cascar di braccio il fucile alla sua Compagnia. — Questa ribellione *a parte postea* può essere che in diritto si sostenga; io confesso di non essere arrivato a capirla.

Se poi il Piccini seguitò il Petracchi nella ritirata inoffensiva; e se per deliberazione della Ufficialità, si unì a lui col Cimballi onde trattare con la Commissione municipale pisana, oppure trovare qualche passo tranquillo; mi sembra che anch'Egli tenesse un contegno, non già di *ribelle*, ma di pecorella vagante.

SEZIONE QUARTA —. *Questioni perentorie del reato, e della pena, nel Processo di Pistoia.*

Il Tribunale militare molto sensatamente si era astenuto dall'intitolare di — lesa Maestà — il Processo contro il Petracchi e compagni.

5

I° — Intorno all'abbandono della frontiera, ed alla risoluzione presa dai Volontarii di tornare a Livorno, resisteva e resiste a qualsivoglia imputazione *l'Ordine ministeriale del 14 aprile.* Infatti nel giorno stesso della mossa da Boscolungo il Gen. Melani aveva ricevuto istruzione di non guardare altrimenti quella frontiera, e di mandare a Livorno i Volontarii; in conformità precisamente di quel desiderio del Petracchi, che oggi si vorrebbe tradurre in delitto. — Pertanto la Difesa oppone *il Rescritto di allora all'Accusa di oggi;* e conclude che non è luogo altrimenti a proferire Sentenza su i fatti preindicati.

II° — Intorno alle pretese acclamazioni, e allocuzioni contro il Principe, o in lode della Repubblica; se non fossero false, e contrarie alla deferenza del Petracchi verso il Signor Guerrazzi che repugnava a siffatte improntitudini; sarebbe in ogni caso *eliminabile il dolo,* stante la *perturbazione* derivata dalle scene di sangue del dì 11, e da quelle che allora credevansi reazioni del dì 12.

Ma questo trascorrere di lingua, che Modestino diceva *ad poenam facile trahendum non esse*, rimase tra noi affatto *condonato* dal Regio Editto di abolizione de'27 luglio 1849.

Nè si potrebbero mai elevare simili trascorsi al grado di Lesa Maestà vera e propria. — E moltomeno poi si potrebbe parlare di fatti simili dopo il Decreto di Amnistia dei 21 novembre 1849.

III° — Invano ha preteso l'Accusa di portare in questo Giudizio i termini della *lesa Maestà, o Perduellione.* — Non ve ne era primordio quando fu troncata la Procedura militare; nè gli atti successivi somministrarono una *scoperta di nuovi fatti* che abilitasse a siffatto incremento d'imputazione. Pertanto, anche quando non fosse stato indebito lo spostamento del Foro, è inammissibile lo *scambio* dei titoli di Accusa.

Ma venendo al nuovo preteso titolo, manca qui perfino l'ombra della lesa Maestà. Infatti prima di tutto la questione procede *a rovescio.* Se nel Processo fiorentino bisognava provare il sovvertimento doloso della Monarchia; qui bisogna provare che fosse sovvertito il Governo provvisorio, non solamente perchè era successo in Firenze il movimento del 12 aprile, ma perchè la Restaurazione del regime Coststuzionale monarchico era compiuta nello Stato o almeno nella massima parte di esso.

Ciò fermo stante: non può negarsi in teoria, che i Governi ancorchè di *mero fatto,* e perfino di *usurpazione,* una volta costituiti, e molto più quando sono accettati e riconosciuti nello Stato, possono e devono essere non solo obbediti, ma anche sostenuti e difesi dagli statisti che aderirono *Heinecc. prælect in Grot. lib.* 1. *cap.* 4. § 15. *n.* 2. « Non est admittenda exceptio *Grotii*, quod parendum non sit in iis quae » ad firmandum imperium Invasoris pertineant. Qui enim consensiunt imperium, » procul dubio etiam ad id firmandum obstricti sunt. »

Nè basta un primo tentativo, ed una occupazione, o sommossa locale (sia pure nel centro stesso del Governo) per dire che tutto lo Stato il quale aveva assunta ed osservata la nuova forma, sia repentinamente tornato sotto le forme e le leggi antiche. Infatti, finchè non tornò alla sede il Principe deietto, o un luogotenente di lui: oppure finchè lo Stato, o la massima parte di esso non si restaura sotto i nomi e gli ordini antichi: non potrebbe concepirsi lesa quella Maestà che non è reintegrata. Nè si potrebbe imputare la Perduellione a chi si mantiene nello *statu quo,* laddove dura tuttavia il Governo già costituito e accettato; tantopiù che se le Provincie persistes-

sero, e il moto locale o centrale non si consolidasse; anzichè divenire restaurazione resterebbe semplice reazione, ed i militi di quel Governo correrebbero pericolo di punizione.

Questo solo basterebbe ad escludere l'addebito della lesa Maestà, quand'anche il Principe tentasse di restaurarsi, guerreggiando entro lo Stato. *Sam. Cocc. Diss. proem. ec.* § 647. « Alia questio est an subditi invasorem in bello sequi teneantur contra » Principem ejectum?... Et hoc casu excusantur, si absque vitae periculum obse- » quium invasori denegare nequeunt ». Dunque moltopiù dovrebbe giovare ai Battaglioni Livornesi l'essere rimasta dal 13 al 17 aprile tuttavia dissidente dal moto fiorentino la massima parte dello Stato, e in specie la Provincia pistoiese ove quei Battaglioni trovavansi, Pisa da cui dovevano passare, Livorno al quale appartenevano ed ove restituivansi.

La proposizione dell'Accusa, che il possesso si ripiglia *corpore alieno*, milita per gli effetti civili; in questo basta la nuda volontà, applicata alle cose corporali, con un fatto esteriore di occupazione e possesso, semprechè però non trattisi di cosa litigiosa o contrastata. Ma per il possesso dei diritti politici si esigono *forme speciali*, specialmente ove il rovescio dello Stato inducesse cangiamenti generali. E ciò moltopiù sotto gli ordinamenti *costituzionali*, ove lo Stato non è una cosa da pigliarsi *alla busca*, ma bisogna restaurarlo e ricomporlo, con la manifestazione di un recesso da quelle innovazioni che erano ormai ricevute e osservate dovunque.

Il Municipio Fiorentino, e la sua Commissione, erano essi pure un Governo *provvisoria:* e non avevano Maestà, nè potevano attribuirla agli atti che frattanto ponevano in essere. Sia pure che devano considerarsi legittimi, perchè fatti in nome del Principe e della Costituzione: ma, per le cose dette sul Processo fiorentino, neppure il Principe recatosi a Gaeta aveva le prerogative della sua Maestà, finchè non ne riprendeva l'esercizio costituzionale.

Ed il Municipio non faceva nemmeno una restaurazione pura; ma la faceva con un patto costituzionale, e con promessa di larghe istituzioni popolari; talchè aprendo una nuova Costituente *al Monte comune*, aveva bisogno di attendere cosa detto avrebbe il Principe e cosa il rimanente dello Stato.

Lo sentì il Municipio stesso, e col suo primo proclama, stringendosi nel cerchio delle mura, parlò *ai cittadini.* — Poscia spinse i Proclami al di fuori, e disse confidare *anche sull'adesione dei municipii tutti della toscana.* — Se questi non avessero riposto; la restaurazione quando sarebbe finita?

Ma siccome il patto costituzionale attraeva, e la guerra civile ributtava; il Municipio fiorentino ebbe li onori dell'*iniziamento;* i quali al certo gli davano autorità, ma non trasfondevano la macchia di *perduelli* su i dissidenti. Ed infatti la vera *restaurazione* andò compiendosi mediante l'adesione progressiva dei Municipii; i quali così ricomposero sotto le forme costituzionali lo Stato.

Or siccome « la perduellione si definisce qualunque violenza *contro la nazione* (non il Municipio) o il Principe, per *distruggere* la forma del *Governo costituito* » come dice il *Giuliani Tom.* 2. § 1. *pag.* 17.; così non è perduelle chi non si rende subito, e *non abbandona il Costituito Governo*, per tornare alla pristina forma appena viene iniziata. Anzi il *Brissot de Varville des Lois crimin. tit. des crimin. polit.* (citato persino dal *Cremani nel Voto Dattellis*) dice che « les crimes d'Etat sont

» des actions qui tendent a la subversion, ou detriment de la forme da Gouverne-
» ment *etabli, et recue* D'UN CONSENTIMENT GENERAL. » Ed allora dopo il consenso generale che aveva accettato il Governo provvisorio, non abbisognava un generale *recesso* prima di dire che i dissenzienti fossero perduelli?

I nostri scrittori *Poggi*, e *Cremani*, che dicono *non impunibile* chi piglia le armi per l'usurpatore contro il Principe, contemplano lo stato di lotta perseverante, e non il caso inverso in cui bisogni provare il postliminio.

La *Decis. della Corte Suprema dei 5 febbr.* 1851, che (me difendente) dichiarò compreso nell' Amnistia l' eccidio del Maggior Frisiani, *nulla decise* che riguardi la nostra questione. Trattavasi di una strage *posteriore* ai fatti del Processo pistoiese, e consumata nel 21 aprile 1849 in vicinanza di Livorno, dalla Popolazione armata ed uscita per battersi contro le truppe dello Stato, alle quali sospettò che il Frisiani venisse *qual Sinone* ad aprire le porte: e la Corte R. di Lucca *decidendo in fatto*, aveva ormai dichiarato che Livorno era in stato di sedizione e tumulto permanente. Dunque ritenuti codesti termini, l'Omicidio fu commesso *per causa politica:* e questo solo bastava per comprenderlo nell' Amnistia applicando gli art. 1 e 6 del R. Editto dei 21 novembre 1849. Tale e non altro era il punto che decise la Corte Suprema: ma per decider questo non occorreva tessere, nè fu tessuta la *teorica* delle perduellioni. Tanto è vero che, pure a mia difesa, aveva già decretato egualmente la Camera di Accuse della Corte Regia in altro omicidio accaduto in Val di Nievole per semplice ostilità tra i Villani e la Guardia nazionale. E poi nel 21 aprile l' adesione dei Municipii era compita, non escluso quello di Pistoia: sicchè *lo Stato* allora poteva dirsi restaurato a Monarchia Costituzionale, in modo da chiamar *perduelli* coloro che prorompevano in guerra aperta.

Frattanto il Municipio pisano aveva aderito nel giorno 18, in grazia del contegno sommesso dei Livornesi *Doc. a c.* 17 *n.* 33. Ma quello di Pistoia non aderiva altrochè nel 19, e con la dichiarazione *Doc. a c.* 19 di farlo in ossequio alle *tante adesioni* degli altri Municipii « *sebbene il Municipio Fiorentino* MANCASSE D'AUTORITÀ *per*
» *proclamare il principio fondamentale del reggimento politico della Toscana.* »

Ora se non fu censurabile il Municipio pistoiese: come potrebbe dichiararsi perduelle il Petracchi e Compagni (che erano spinti dal vortice dei Militi), per le incertezze, o se anche vuolsi per le velleità ed jattanze dei *precedenti* giorni 14 e 15 aprile e pel rifiuto del dì 17?

Ciò dispensa da fermarci sulla questione dell' *Attentato* nei delitti politici. — Ma quando occorresse, bisognerebbe risolvere una questione simile in favore dei Giudicabili.

Infatti il peggio che potesse imputarsi, consisterebbe in proposizioni eventuali, e subordinate a discussione, ma rimaste senza effetto: le quali tanto per le regole comuni, quanto per disposto delle teorie speciali, non potrebbero andar soggette a repressione penale. Così opina il *Rossi Dr. pen. liv.* 2. *ch.* 4: e così porta il *Diritto comune* come insegna *Trifonino* nella *leg.* 225. *De Verb. sign.* « Fugitivus est non is qui solum
» *consilium* fugiendi suscepit, *licet id se facturum jactaverit*, sed qui ipso facto fugae
» initium mente deduxerit. Oportet crimina *assumpto aliquo actu* intelligi... Et ideo
» fugitivum *non secundum propositionem solam*, sed cum aliquo actu intelligo. »

Nei delitti politici poi la questione è risoluta dal concorde voto degli Scrittori,

e da tutti i moderni Codici, che uniformandosi alla temperanza consigliata dal *Giurec. Modestino leg. 7. dig. ad L. Iul. de Majest.* hanno fatto delle proposizioni e discussioni rimaste senza effetto, un delitto minimo e giudicabile correzionalmente. *Chaveau et Helie Th. du Code pen. ch.* 17. § 1079. *e segg.* — Dice infatti il *Carnot Comm. all' art.* 87. *ec.* « la semplice proposizione di distruggere la forma del Governo, senzachè la » provocazione sia susseguita da un complotto formato, e senza che ne resulti un at- » tentato, sarebbe tale attacco da respingersi nella classe dei delitti minori.

Bene avverte il *Nicolini Quest. ec. par.* 2. *que.* 21. § 4, che l'azione criminosa sta nel fatto ed ha cinque gradi: cioè 1° *l'apparecchio*, 2° il vero *attentato*, o iniziamento, 3° il *tentativo* o l'azione inoltrata, 4° il misfatto *mancato*, e 5° la *consumazione*. Quindi al § 51. soggiunge che « ove la legge non faccia dei prepara- » menti, e cominciamenti, altrettanti reati di per se stessi; la *minaccia* non è che una » vana jattanza, l'*apparecchio solo dei mezzi* ne è uno stolto dispendio, la stessa » *unione di più persone* può essere oggetto di prevenzione, e non di puni- » zione. »

Quindi anche il *Consig. Mittermaier nella dissert. sulla differenza fra i delitti consumati e tentati* riporta l'attentato « all'avere in effetto esternamente im- » piegati i mezzi preparati per raggiungere il fine mirato; onde avverte *al* § 9. *n.* 5. che in specie nell'*alto tradimento* non è permesso punire le azioni che la legge non ha espressamente contemplate, pigliando pretesto dalle sole intenzioni sovversive. — La quale teoria è sostenuta dal Prof. *Zachariae nel suo opuscolo sul tentativo nell' alto tradimento*. Ed anzi dopo aver notato, come possa esser lunga la *serie* degli atti » criminosi, la quale può essere in ogni momento *interrotta* dalla volontà della agen- » te »; aggiunge che se nei delitti politici non deve la legge aspettare la consumazione, « per altro da questa premessa non sarebbe giusto dedurre, che ogni remoto » *intraprendimento* di perduellione si deva considerare come un'alto Tradimento » compiuto. »

Ma il prelodato *Nicolini n.* 43 anche più opportunamente avverte « che » pubblicato nel 1786 il *Codice penale del gran Pietro Leopoldo in Toscana*, si vide » sparita ogni sorte di eccezioni intorno al tentativo, finanche nei reati di lesa Mae- » stà... Ciò si ricevette dovunque come la espressione della coscienza universale d'Ita- » lia. » E dopo di avere nel § 54 stabilito che l'attentato punibile è quel principio dell' azione col quale si porta ad effetto il tentativo del delitto; torna a dire che questi sono appunto i principii *della legislazione leopoldina.*

Nè meno chiaro è il *testo dell' art.* 9 *della Legge dei* 30 *agosto* 1795; imperocchè contempla soltanto l'azione positiva, diretta ed efficace « di coloro i quali ar- » discono infiammare, sollevare, e mettersi alla testa del Popolo. »

Anzi perfino *le moderne Ordinanze toscane* (che in fatto di legislazione speriamo si risolvano come necessità transitorie) tendono appunto ad inalzare i poteri della *Polizia preventiva*, per investire tutte quelle azioni incomplete, che i Magistrati non potrebbero mai qualificare come atti di Perduellione.

IV° — Dunque la *scienza*, e la *legge*, si accordano col *fatto pregiudiciale* del diverso titolo che fu dato al Processo militare contro i Battaglioni livornesi; giacchè fu saviamente schivato quello di *perduellione*, adottando l'altro minore della semplice *Ribellione* o resistenza militare.

Perfino il male obiettato *Roberti Tom. 4.* dopo aver parlato distintamente della *Perduellione*, passa a tener separato proposito dei minori delitti *dal* § 146. *pag.* 164. *in poi;* e precisamente al § 151, pag. 168, contemplando il caso di un Comandante *il quale non curi gli ordini datigli dal Governo di lasciare il comando o di scioglier l'armata*, si limita a dire che ciò sarebbe « una resistenza o almeno una insubordinazione ».

Non di *Perduellione* adunque potevasi domandar conto al Petracchi e Compagni. — Anzi nemmeno erano redarguibili di *resistenza*, perchè mancò la opposizione della *forza* alla forza.

La imputibilità loro si risolve nell'avere deliberato di rimpatriare senza sottoporsi al disarmo: talchè si ridurrebbe al solo rimprovero *negativo* della Disobbedienza.

Quindi non si poteva, neppure dal Tribunale militare, tener fermo in definitivo l'addebito di *Ribellione*; perchè nel fatto puramente *passivo* dei Volontarii, non se ne riscontrano gli estremi.

Inoltre la Commissione Municipale Fiorentina, prima di avere ottenuta l'adesione di Pistoia, e di Pisa, nel territorio delle quali quei Volontarii trovavansi, mancava di giurisdizione e di diritto per imporre condizioni alla loro pacifica marcia verso Livorno; e sarebbe stato piuttosto un *eccesso di potere* il trattare in simili contingenze quei Volontarii come Ribelli.

Finalmente non sussiste che la Commissione Municipale Fiorentina giungesse a tanto. — Imperocchè l'Editto dei 17 aprile 1849 si limitò ad una *comminazione*, e lasciò all'*eventualità* il partito definitivo. — Art. 3 « *in caso* d'inobbedienza e di ri-
» fiuto i Corpi suddetti SARANNO *dichiarati ribelli*, e come tali trattati a tutti gli ef-
» fetti. » La *dichiarazione peraltro non fu fatta.* — Nè può sul serio invocarsi come un *atto sovrano*, e come effettiva *dichiarazione* di Ribellione, qualche miserabile *enunciativa* « di ribelli » pescata entro *Dispacci telegrafici* spediti per mera regola dei movimenti, e perfino delle *trattative* che pure continuavano, e spediti singolarmente or da uno or da un altro individuo, e perfino da un *Priore* o da un *Segretario.*

V° — Viceversa la effettuata *Capitolazione*, ed il Proclama formalmente pubblicato dipoi dalla Commissione suddetta, escludono eziandio la proponibilità dell'accusa per Ribellione, e rendono impossibile ogni Sentenza che non sia diretta a troncare le indebite sofferenze dei nostri Difesi.

Sta in fatto, che mentre l'abile Cap. Terreni professavasi inferiore di forze; e mentre i Volontarii, malgrado le provocazioni rusticanee spinte fino alle fucilate, cercavano non altro che di rimpatriare, e rendere le armi al Municipio cui appartenevano: fu deliberato presso Caprona di non passare il Ponte dell'Arno dissipando colla forza gli ostacoli, ma di cercare un passo pacifico verso Pisa. A tale uopo venne prescelto il Maggior Petracchi, coi Capitani Piccini e Cimballi; e siccome tardavano a tornare, fu poscia spedito a Pisa il Capitano Lottini.

Eseguendo codesta deliberazione, il Petracchi restò nel suo grado e qualità di Capo del Battaglione, poichè facevasi rappresentare dal collega Guarducci. Ma effettivamente s'incaricò di atti moltomeno rischiosi; e divenne meno sospettabile di chi restava *in forze* davanti la Milizia.

Egli adunque, e gli altri Ufiziali *in viaggio*, potevano essere *arrestati!* Nò. —

Furono veramente arrestati *avanti* la capitolazione? Nò. — L'Arresto li escluderebbe dalla *capitolazione?* — Nò.

Non potevano essere arrestati quei tre Ufiziali che viaggiavano in carrozza, e senza scorta nè apparato militare; perchè nulla vi era di criminoso nel loro andamento. Reato flagrante non può concepirsi in coloro che avevano lasciato ogni fazione militare; essi nulla disponevano di ostile. Se cercavano *un passo* ai Battaglioni, vi erano autorizzati da un *Foglio di via.* — Eppoi non avevano proibite le trattative di capitolazione.

Bizzarro modo per sostenere l'arresto fu il ricordare che il Pretore zelantissimo di Pontedera aveva detto in piazza, o in altri luoghi della sua *giurisdizione*, che i Volontarii sbandati potevano arrestarsi. Codesto *bando pretorio* non ha referibilità nè rilevanza; e resterebbe a sapersi, come fosse sentito, e divenisse eseguibile *al Ponte a Serchio* nella Giurisdizione pretoriale dei Bagni a S. Giuliano.

Frattanto i tre Ufiziali affermano che si erano diretti a Pisa; ma che non poterono entrarvi; stantechè trovarono le porte chiuse, e la popolazione in sommossa, per essersi in quella mattina del 18 aprile risoluto di recedere dal Governo provvisorio, e di aderire alla restaurazione iniziata dal Municipio Fiorentino. Questo tentativo non è smentito, è affermato da tre Ufiziali concordi, e in fatto corrisponde alla realtà degli avvenimenti.

Doverono dunque allora i tre Ufiziali, volgere verso il Ponte a Serchio per tentare l'ingresso dalla parte meno popolata, e più tranquilla, di Barbaregina e Porta Nuova. — Che volessero cercar il passo ai Battaglioni dalla parte *del Gombo;* trovarsi davanti l'Arno, e tra i fossi; e fare un giro faticoso e lunghissimo, gettandosi *in San Rossore*, o impegnandosi in luoghi impraticabili specialmente per le artiglierie e salmerie; questa è tale assurdità da non essere messa in discussione.

Ad ogni modo poi niuno vi era al Ponte a Serchio, che potesse aver diritto e facoltà di arresto, quand'anche i tre Ufiziali viaggiassero verso il *Gombo.*

Nè l'*arresto* si effettuò giammai; benchè i tre Ufiziali soffrissero aggressioni e violenze private. Queste sarebbero state *delitti;* e se rimasero assorbite dal giro degli avvenimenti, non può riscontrarvi un arresto legale la Magistratura che è custode della sicurezza civile.

Ed invero gli Ufficiali inoffensivi furono aggrediti da frenetica Plebaglia nelle oneste case ove ricevevano ospitale ricorvero, nè codesto fu atto nè modo di fare un'arresto. L'*Autorità locale* cioè il Gonfaloniere, o capitano della Guardia civica, era lì presente, e *non arrestava,* ma invece proteggeva li Ufficiali che perfino ricevevano una refezione.

Il Prete Dominici, e Antonio Fanucci non si formarono idea del preteso arresto. Dissero anzi che gli Ufiziali poterono noleggiare un legno; che furono lasciati in libertà di recarsi a Pisa o a Lucca; che dopo avere accennato a Lucca, volsero invece a Pisa; che furono scortati sì per loro salvezza, ma non sottoposti a consegna e custodia, ed anzi riebbero li squadroni che avevano nascosti; e il Fanucci fu richiesto di amichevole accompagnamento, e retrocedè quando vide in salvo gli ufficiali.

Giunti in Pisa il Capitano Frizzi esclude che fossero sotto custodia armata, e nega di averli ricevuti in consegna: biasima le violenze del Noccioli; imputa ai di lui arbitrj l'aver voluto constatare la consegna, e l'aver parlato di ricevuta; e dice che condusse in legno gli Ufiziali alla Università per sottrarli ad inconvenienti, e presentarli alla Commissione Muncipale.

Ma niuno della Commissione Municipale dichiarò di aver ordinato l'arresto. Bensì non credendo i Commissari di avere facoltà per trattare, ed essendo stati altronde spediti a tale uopo fino dalla mattina i sigg. Nistri e il Del Medico: i tre Ufiziali, tanto mal capitati e minacciati, furono tenuti *in deposito* finchè non fosse preso qualche provvedimento.

Intimazione di arresto non venne fatta; essi non subirono disarmo; nè trovaronsi isolati.

Dunque non può ammettersi che fossero *in arresto*; per l'effetto di trarre conseguenze giuridiche da codesta loro situazione.

Il tristo ditterio « male captus bene detentus », oltre ad essere censurato dal *Nicolini proc. pen. par.* 3 § 396; non sarebbe allegabile di fronte all'*art.* 3 *dello Statuto Costituzionale* che allora ripristinavasi. — Ma noi non siamo neppur nel caso di sentire ammesso siffatto ditterio: poichè *arresto non vi fu.*

L'arresto fu intimato veramente dal Pretore di Pontedera nelle stanze della Commissione in Pisa, la sera del 18 aprile, quando le ombre si fugavano *col lume*, ossia dopo la *capitolazione.* Ciò resulta dal deposto stesso del Pretore; il quale discorda dai tre Ufiziali unicamente sull'essere più o meno *inoltrata la notte* quando venne intimato codesto arresto.

L'arresto del Pretore sarebbe poi fatto in via governativa, e puramente preventivo; sicchè non poteva nemmeno porsi la questione, che la *Giustizia ordinaria* avesse fatto arrestare gli Uffiziali come sorpresi in delitto.

La *Capitolazione*, in tutti i modi, finirebbe ogni disputa; e come anteriore, e come perimente l'arresto.

Fu anteriore la Capitolazione: perchè dal *Rapporto del Deputato Nistri* resulta che egli iniziò le trattative *circa il mezzodì*; e vennero proseguite *circa l'un'ora* dal Cap. Terreni spedito dalla Commissione governativa. Di ciò fa fede anche il Dispaccio telegrafico delle ore 1 1|4 *Doc. a c.* 41.

Resulta dal Rapporto Nistri, e da detto dispaccio, e del seguente, che vi fu un'armistizio di due ore: ed alle 3 1|2 si annunziava dal Comandante la Piazza di Pisa *Doc. a c.* 42 che pendevano le trattative col Petracchi.

Queste trattative, riprese alle 4 pomeridiane, dettero luogo, secondo il *Rapporto Nistri*, ad una nuova tregua di due ore.

Ciò basta per coartare che le violenze dei Villani del Ponte a Serchio, e del Noccioli in Pisa, e il deposito degli Ufficiali nelle stanze della Commissione, si effettuarono tantopiù inefficacemente, in quanto pendevano ormai le trattative ed una tregua per capitolare.

Ma il Cap. Terreni *depose*, che era frattanto ritornato al suo accampamento, e là giunse il Maggior Mussi al quale passò il Comando delle operazioni: e disse che proponevasi dal Cap. Peckliner che allo spirare dell'Amnistizio si tentasse l'attacco, lo che spiega esservi sempre tanta parte di giorno da potere agire militarmente.

Ma mentre si temperavano i partiti dal Cap. Terreni, il quale non dissimulava le forze ed i mezzi dei Volontarii qualora fossero spinti a disperata difesa: il Sig. Nistri *direttamente concluse la Capitolazione in Cotignola;* e questo dovè accadere circa le 6., ossia innanzi lo spirare della tregua.

Infatti dovè il signor Nistri far cammino da Colignola a Caprona, ov'erano i

prefati Comandanti; e nondimeno la capitolazione fu ratificata e firmata innanzi sera.

Tanto è vero che il Cap. Terreni, successivamente fece il viaggio da Caprona per Navacchio, onde inviarne un Dispaccio telegrafico al Governo; e nondimeno la data del Dispaccio *Doc. a c.* 43 è delle ore 7 1|3.

Dunque quando il Pretore pontaderese si credè in facoltà d'intimare in Pisa l'arresto agli Uffiziali, *certamente la capitolazione era conclusa:* perchè confessò il Pretore che *ERA BUJO*; ma nel 18 aprile la notte *comincia dopo le ore* 7 1|3.

La Capitolazione poi era iniziata, e fu fatta per il magg. Petracchi, e dovè comprenderlo anche quando fosse arrestato.

Trattavasi di capitolazione *generale*, e per cui il cap. Terreni certifica di avere avuto *pieni poteri.*

Il Petracchi era uno dei capi, ed anzi veniva reputato, come il più autorevole.

Egli virtualmente partecipava alle trattative: poichè aveva accordato al Guarducci facoltà di rappresentarlo.

Ma è decisivo che la capitolazione fu iniziata *d'ordine e in nome del Petracchi!....* Il dispaccio delle ore 1 1|4 *Doc. a* 41 dice « si è presentato un individuo della co- » lonna *Petracchi* offrendo da parte *del suo Comandante una Capitolazione....* Il par- » lamentario ha scritto una lettera al *Petracchi*, colla quale lo prega accettare le » condizioni del Governo. »

Se il Guarducci proseguì le trattative iniziate così, trattò per il Petracchi.

Ed invero il Comandante la Piazza di Pisa a ore 3 1|2 con altro dispaccio annunziò *Doc. a c.* 42 « che il Governo locale trattava *col Petracchi* pel disarmo. »

Il Rapporto del Deputato Nistri certifica « ivi » che *a tutto il Guarducci si* » *obbligò ANCHE IN NOME dei sigg. Piva e PETRACCHI.* » E lo ripetè deponendo, che il Guarducci disse *firmare anche per il Petracchi.*

L'Atto di Capitolazione poi è generale e non ammette sofistichezze. — Vi si esprime che il Guarducci aveva capitolato « ivi » per la sua *Colonna* e per quella » di Piva e *Petracchi*... purchè *siano sicuri TUTTI GL' INDIVIDUI appartenenti alla* » *Colonna.* »

Dunque l'evidenza letterale, che deve rispettarsi specialmente nei Trattati, recide ogni possibilità di questione *Vattel. Dr. de Gens. liv.* 2 § 263.

Altronde il comprendere tutti i compagni di arme è cosa sottintesa nelle capitolazioni. — Lo *Schmaltz Diritto. delle genti lib.* 7 *sez.* 1 dice, che suole sottintendersi « tuttociò che è naturalmente compreso. » Ed il *Grozio lib.* 2. *cap.* 16. § 13, e *il Vattel* § 309, esemplificano perfino in prò degli alleati e dei socii.

Nella intelligenza ed esecuzione delle Capitolazioni, come dice *Bastide nel Dict. polit. par Garnier Pagès art. Traité* bisogna non angustiare « le regole della » equità e della buona fede che dominano nel diritto civile e nelle convenzioni dei » particolari. » Ogni restrizione capziosa « serait une vraie friponnerie » aggiunge il *Vattel* § 275.

Ma il dubbio della interpretazione starebbe poi contro il Vincitore, che è quello che poteva dettar patti, e limitare le promesse; mentre il Vinto si presume che intenda procurarsi i più estesi favori *Grozio lib.* 3 *c.* 21. § 21., *Vattel* § 270.

Si tratta di atto *eminentemente correspettivo*: e si è visto che il Magg. Guarducci *SI OBBLIGAVA anche a nome del Petracchi.* Dunque i citati Pubblicisti, ai quali

potrebbero aggiungersi il *Martens diritto diplomatico*, ed *Weaton diritto internazionale*, sono d'accordo che la interpretazione deve favorire il più leale e decoroso adempimento dei patti.

Indarno si opporrebbe il controsenso, che con i vinti non si capitola, nè si transige che coi forti. Tale obiezione non sarebbe nè logica, nè morale, nè giuridica. — Invece il *Vattel* § 275 accerta « che *l'Assediato* propone le *condizioni* DELLA » RESA; quello che accetta è il *vero promittente*; e bisogna sempre ritenere che è » abbastanza *chiaro* contro lui ciò che fu *sufficientemente* enunciato. »

Anzi apertamente dice lo Schmaltz loc. cit. « è consuetudine che il *VINTO* » *proponga le condizioni*, E IL *VINCITORE* poscia le approvi o le rigetti. »

Altronde il Cap. Terreni nei Dispacci a c. 41. come nel rapporto e nei deposti, non dava per vinti ed inetti a resistere i Volontarii, qualora fossero stati posti in estremo cimento.

Meno varrebbe (se fosse stato vero e legittimo) obiettare l'arresto. Imperocchè i Vinti appunto capitolano per avere scampo, e per liberare i prigionieri. Ciò è consuetudinario anche quando si tratta di guarnigioni assediate, e che non avrebbero modo di ritrarsi. *Enciclopedie universelle mot. Capitolation* « les conditions des capitulations que » demandant les Assiegès varient selon les circostances: voici *les plus ordinaires*.... » II° que *les Prisonniers*, faits de part et d'autre, *seront rendus.* »

Ma noi abbiamo la dottrina e l'esempio in Processo. — I Prigionieri stati fatti dalle Milizie nel Pontaderese e presso Caprona, furono rilasciati immediatamente. — Anzi il Pretore stesso che sostenne i nostri Ufiziali arrestandoli in Pisa, e mandandoli a Firenze, scriveva al Governo nel 5 giugno *Proc. a c.* 30 essere stati messi in libertà i due Fabbri l'ufiziale Pesci e il Bocci; e si esprimeva « Quando il disar- » mo era avvenuto *per Capitolazione*, ordinata da una *legittima Autorità*, parevami » non fosse altrimenti luogo a parlare d'individui, che *per patto* erano stati resi. »

Nemmeno si ammette l'altro controsenso, che coi Ribelli non si capitola, ma bisogna farne giustizia: imperocchè sono anch'essi nella categoria dei vinti che il diritto e la pratica ammette tuttodì a capitolare, affinchè si ottenga la pace degli Stati, e la giustizia *politica* non confondasi con quella riserbata ai ladroni. Dice benissimo il *Grozio lib.* 3. *cap.* 20. § 17 « *JUS AD POENAM quatenus inter Reges aut Po-* » *pulos versatur*, remissum ideo censeri debet, ne pax non sit satis pax, si veteres » ad bellum causas relinquat. »

Pertanto allorchè i Regi capitolano coi Ribelli, bisogna che rispettino la fede del patto. E quanto il contrario è colpito dai vituperii della Storia, altrettanto è soggetto alle censure della giustizia. Lo stesso *Grozio cap.* 19. *n.* 6. avvertendo alla indole dei delitti politici dice appunto, che quando vi fu capitolazione è perenta la pena, ancorchè la sommossa fosse delittuosa. « Potest interdum tanta esse caussae injustitia, aut » resistendi improbitas, *ut puniri graviter possit*. Tamen si quasi *cum desertoribus* » *aut Rebellibus* actum sit; *poena PROMISSO opponi non potest;* nam et servis » fides servanda. »

Ma la Commissione Governativa di Firenze si *congratulò anzi della capitolazione*, col suo Proclama dei 19 aprile Doc. a c. 18; non ritenne i Volontarii livornesi come *incorsi in ribellione*; disse che l'apparecchio della forza era bastato; si dolse di avere dovuto *minacciare* persone che si erano mosse per difendere la Patria; e

gioì che il loro sommesso contegno avesse *contribuito a scoraggiare i fautori dell' anarchia.*

A fronte di codeste dichiarazioni autentiche, come si potrebbe insistere per la punizione dei nostri difesi?

Come si potrebbe insistervi, dopo anche il decreto generale di Amnistia dei 21 novembre 1849?

Risponde a quest'uopo il *Grozio lib.* 3. c. 21 n. 14. « laxa magis quam stricta » interpretatio sumenda est; eoque magis *si datum beneficium* non petenti sed ultro » oblatum est. »

E così speriamo devano spegnersi, nell'odierno giudizio, e dopo tante ansietà e sofferenze, tutte le palpitanti tracce delle passate sventure. — Imperocchè come avverte il dotto *Lindebrogio nel Commento alla Leg. un. Cod. si quis Imper. maled:* è da tenersi presente la sentenza di Antonino Pio al Senato « numquam placet in Imperatore vindicta sui doloris; quae, etsi justior fuerit, acrior videtur. »

Firenze 3 Giugno 1853.

Avv. GIUSEPPE PANATTONI.